DCCCLXXXVII SEDUTA

MARTEDÌ 11 NOVEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 36730

Convalida delle nomine dei senatori a vita Luigi Sturzo ed Umberto Zanotti Bianco . . 36733

Disegni e proposte di legge:

(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti) 36732

(Trasmissione) 36730

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) 36731

Disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione » (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione):

CONTI 36743
GAVINA 36744
RIZZO Giambattista, *relatore* . . . 36744, 36751, 36755, 36759, 36761, 36762
ROCCO 36745
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 36745, 36753, 36756, 36760, 36761, 36762
SCHIAVONE 36747, 36763
GRAMEGNA 36749, 36755, 36762
COLLA 36755
CIAMPITTI . . 36755, 36756, 36761, 36762, 36763

Disegno di legge: « Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

BARBARESCHI, *relatore* . *Pag.* 36733, 36738, 36739
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 36733, 36739, 36742
VENDITTI 36735
TOMMASINI 36737
ADINOLFI 36737
PEZZINI 36738
BITOSSI 36742

Disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina » (1653) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PALERMO 36764
CASARDI 36764, 36775
CADORNA, *relatore* 36767, 36776, 36783
PACCIARDI, *Ministro della difesa* . 36769, 36776, 36783
BERTONE 36783

Interrogazioni (Annunzio) 36787

Per la morte di Ulderico Mazzolani:

MACRELLI 36730

Proposta di legge (Variazione nel deferimento all'approvazione di Commissione permanente) . 36732

Registrazioni con riserva (Trasmissione di elenco) 36733

Relazioni (Presentazione) 36732

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

La seduta è aperta alle ore 16.

BORROMEO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Benedetti Luigi per giorni 4, Casati per giorni 5, Santero per giorni 20 e Sinforiani per giorni 8.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Per la morte di Ulderico Mazzolani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Macrelli. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Il Senato voglia consentirmi di ricordare qui con animo fraterno e commosso la scomparsa recente di un parlamentare che molti di voi conobbero e apprezzarono. Intendo parlare di Ulderico Mazzolani, deputato per tre legislature di Ravenna repubblicana. Egli fu l'amico degli operai, dei lavoratori di quella terra che per primo affrontò le battaglie aspre e dure per la redenzione del lavoro. Fu combattente della grande guerra, interventista, intervenuto e, ritornato, riprese il suo posto di lotta e di responsabilità. Quando sul nostro Paese si abbattè la tempesta della violenza più dura e più aspra, egli rimase al suo posto, fedele alle sue idealità mazziniane e repubblicane, egli che era vissuto qui a Roma nei tempi eroici — lasciatemeli così definire — in cui si combatteva contro la reazione politica, fu vittima, una delle prime vittime della brutalità fascista.

Tutti ricordano un episodio che è legato a quei giorni dolorosi e tristi: il primo esperimento di ratto delle persone fu compiuto proprio su Ulderico Mazzolani ed egli rispose con dignità e con fermezza al gesto inconsulto di gente che non aveva il senso della libertà e della umanità.

Io credo di interpretare il sentimento di tutti coloro che lo amarono e lo stimarono ed il sentimento in tutto il Senato se rivolgo alla sua memoria un saluto reverente, se mando alla famiglia l'espressione del nostro cordoglio. (*Consensi*).

PRESIDENTE. Il Senato si associa alle nobili parole del senatore Macrelli.

Trasmissione di disegni e di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni e proposte di legge.

« Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2648);

« Disciplina e finalità dei due fondi di riserva esistenti presso l'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e l'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (2649);

« Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione » (2650);

« Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento, in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito » (2651), d'iniziativa dei deputati Foresi ad altri;

« Estensione della legge 11 marzo 1951, n. 134, sull'abilitazione provvisoria all'esercizio professionale » (2652), d'iniziativa dei deputati Fabriani e Lozza.

Comunico altresì che il Ministro del tesoro ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche e aggiunte alla legge 4 luglio 1950, n. 590, concernente la denuncia dei beni, diritti e interessi italiani esistenti all'estero e soggetti a perdita per effetto dell'esecuzione del Trattato di pace » (2647).

Questi disegni di legge saranno stampati, distribuiti e assegnati alle Commissioni competenti.

Deferimento di disegni e di proposte di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni e proposte di legge all'esame e all'approvazione:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifica dell'articolo 4, n. 2, della legge 11 maggio 1951, numero 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari » (2642), d'iniziativa del deputato Ferrandi (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

della 4ª Commissione permanente (Difesa):

« Estensione ai cancellieri giudiziari militari del disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 400 » (2644). (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Modifiche alla circoscrizione dei tribunali militari territoriali di Napoli, Palermo, Milano, Verona e Padova » (2645) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento delle misure dei premi di allenamento e addestramento, dei compensi agli istruttori di pilotaggio e dei compensi di collaudo per il personale dell'Aeronautica militare » (2646) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento, in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito » (2651), d'iniziativa dei deputati Foresi ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-1953 » (2630);

« Trasferimento al Banco di Napoli — Sezione di credito agrario — delle attività e passività del soppresso Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria » (2635) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Costituzione presso il Ministero del tesoro di un ufficio stralcio per la liquidazione del patrimonio dell'Ente nazionale per la distillazione delle materie vinose » (2636) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306 » (2637) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 » (2638);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Aggiornamento della legge 6 giugno 1939, n. 1048, con la quale veniva approvato il piano di risanamento igienico edilizio del quartiere di Santa Maria a Bitetto in Teramo e venivano stabilite le norme per la sua attuazione » (2631), d'iniziativa del deputato Castelli Avolio (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Sistemazione a ruolo del personale straordinario delle Ferrovie dello Stato » (2643) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione all'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi ed all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a costruire edifici per alloggi di tipo economico e popolare da concedere in uso al personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2648) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

« Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a provvedere all'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di Comune aventi particolare importanza, e a concorrere alla spesa per gli impianti di collegamenti telefonici nei capoluoghi di Comuni di nuova istituzione » (2650) (*Approvato dalla Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro);

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Modifiche alla legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine cavalleresco " Al merito del lavoro " » (2633) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Norme integrative alla legge 7 giugno 1951, n. 434, sui ruoli organici del Ministero dell'industria e del commercio » (2634) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Deferimento di proposta e di disegni di legge all'esame di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito la seguente proposta di legge e i seguenti disegni di legge all'esame:

della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Proroga del termine di cui alla XI delle " Disposizioni transitorie e finali " della Costituzione » (2632), d'iniziativa dei deputati Camposarcuno ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

della 3ª Commissione permanente (Affari esteri e colonie):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di protezione dei diritti di proprietà industriale, concluso a Roma, tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, il 30 aprile 1952 » (2641), previo parere della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo);

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Delega al Governo di cui alla legge 4 luglio 1950, n. 590. Modifiche ed aggiunte » (2647);

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1945-46 » (2639), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Variazione nel deferimento di proposta di legge all'approvazione di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che la proposta di legge, d'iniziativa del senatore Lepore: « Estensione dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376, al personale già di ruolo alla data del 23 marzo 1939 » (2515), già deferita all'esame e all'approvazione della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), è invece deferita all'esame e all'approvazione della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Cerulli Irelli ha presentato, a nome della terza

Commissione permanente (Affari esteri e colonie), le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) del 14 novembre 1950, concluso a Roma il 31 dicembre 1951 » (2495);

« Autorizzazione alla spesa di lire 60 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per l'anno 1952 » (2565).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite ed i relativi disegni di legge saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Convalida delle nomine dei senatori a vita Luigi Sturzo e Umberto Zanotti Bianco.

PRESIDENTE. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta del 31 ottobre u. s. — a norma della deliberazione adottata dalla Assemblea nella seduta pomeridiana dell'8 maggio 1948 e dell'articolo 7, lettera *b*), del Regolamento del Senato — ha verificato la sussistenza nei signori Luigi Sturzo e Umberto Zanotti Bianco del titolo per ciascuno di essi indicato nei decreti presidenziali, in data 17 settembre 1952, di nomina a senatore a vita, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, e il concorso degli altri requisiti di legge; e ha dichiarato valide le nomine stesse.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e salvo i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, tali nomine si intendono convalidate.

Trasmissione di elenco di registrazioni con riserva.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto dalla Corte dei conti l'elenco delle registrazioni con riserva effettuate nella seconda quindicina del mese di ottobre.

Tale elenco sarà trasmesso alle Commissioni competenti.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione » (2595) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BARBARESCHI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non ho nulla da osservare.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1952 le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto sono liquidate o riliquidate, se in godimento alla entrata in vigore della presente legge, a norma degli articoli seguenti.

(*È approvato*).

Art. 2.

La misura delle pensioni liquidate o da liquidare con decorrenza dal 1° gennaio 1951 in poi comprensiva dell'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è pari a tanti quarantesimi della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio effettivamente prestato per

quanti sono gli anni riconosciuti utili ai fini della liquidazione della pensione.

Qualora nei dodici mesi precedenti l'esonero l'agente sia stato assente senza paga o con paga ridotta, la retribuzione da prendersi a base per il calcolo della pensione è quella percepita per lo stesso periodo dall'agente di pari qualifica e anzianità di grado del pensionando in servizio presso la stessa azienda.

Nel caso debba procedersi alla liquidazione della pensione di invalidità per causa di servizio o ai superstiti di agente, il quale al momento del decesso per causa di servizio non possa far valere dodici mesi di effettivo servizio utile a pensione, la retribuzione sulla quale deve essere calcolata la pensione si determina ragguagliando ad anno la retribuzione percepita per il periodo di servizio effettivamente prestato.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la riliquidazione delle pensioni in godimento concesse con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 ed il 31 dicembre 1950, si assume come base di calcolo la retribuzione goduta nell'anno 1950 dal personale in servizio presso la stessa azienda dalla quale dipendeva il pensionato ed avente qualifica ed anzianità di grado pari a quella di questo ultimo.

La misura di tali pensioni, comprensiva dell'assegno integrativo, è determinata in tanti quarantacinquesimi, quarantaquattresimi, quarantatreesimi, quarantaduesimi, quarantunesimi e quarantesimi della predetta retribuzione, a seconda che le rispettive decorrenze siano comprese fra il 1° febbraio e il 31 dicembre 1945 o il 1° gennaio ed il 31 dicembre degli anni 1946, 1947, 1948, 1949 o 1950 per quanti sono gli anni di servizio riconosciuti utili ai fini della pensione.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è costituito, per le pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, da una maggiorazione della pensione annua liquidata a norma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 e successive modificazioni, calcolata secondo le seguenti percentuali:

sulle prime lire 3.300 e importi inferiori	3.700 %
sull'eccedenza delle:	
L. 3.301 fino a L. 3.950 . . .	3.600 %
» 3.951 » » 4.600 . . .	3.100 %
» 4.601 » » 5.250 . . .	2.785 %
» 5.251 » » 5.900 . . .	2.680 %
» 5.901 » » 6.550 . . .	2.600 %
» 6.551 » » 8.000 . . .	2.500 %
» 8.001 » » 10.000 . . .	2.400 %
» 10.001 » » 15.000 . . .	2.300 %
» 15.001 » » 20.000 . . .	2.200 %
» 20.001 » » 25.000 . . .	1.900 %
» 25.001 » » 30.000 . . .	1.500 %
» 30.001 » » 35.000 . . .	900 %
» 35.001 » » 40.000 . . .	400 %
» 40.001 » » 45.000 . . .	200 %
» 45.001 » » 50.000 . . .	100 %
oltre L. 50.000	50 %

(*È approvato*).

Art. 5.

L'importo della pensione calcolato in base alle norme dei precedenti articoli è aumentato della quota di lire 100 annue a carico dello Stato secondo le disposizioni vigenti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

(*È approvato*).

Art. 6.

Salvo il disposto del successivo articolo 7, il trattamento complessivo annuo di pensione determinato ai sensi dei precedenti articoli non può essere inferiore a lire 120.000 per le pensioni di vecchiaia e a lire 96.000 per le pensioni di invalidità.

Le pensioni dirette liquidate con decorrenza successiva al 31 agosto 1942 sono aumentate di

un decimo del loro ammontare complessivo (compreso l'assegno integrativo) per ogni figlio a carico del pensionato, con l'osservanza delle vigenti norme sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'ammontare delle pensioni determinate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 non può superare i nove decimi della retribuzione presa a base per il calcolo delle pensioni stesse.

Per le pensioni con decorrenza compresa fra il 1° febbraio 1945 e la data di entrata in vigore della presente legge, qualora dalla riliquidazione operata ai sensi dei predetti articoli risultino importi inferiori a quelli calcolati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, e del decreto ministeriale 4 ottobre 1949, la differenza resterà assegnata *ad personam* e riassorbita in occasione di successivi eventuali aumenti.

(*È approvato*).

Art. 8.

La retribuzione sulla quale si determina la misura della pensione a norma dei precedenti articoli è costituita:

a) dallo stipendio o paga di tabella, compresa la 13ª mensilità, maggiorati dei relativi scatti di anzianità maturati e degli eventuali assegni *ad personam*, quando risultino da differenze tra stipendi o paghe precedentemente goduti e quelli in atto;

b) dalle indennità di contingenza e dalla indennità di carovita a carattere continuativo;

c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo secondo un coefficiente risultante dal rapporto medio nazionale fra il totale delle competenze accessorie corrisposte dalle aziende nell'anno solare precedente quello di decorrenza della pensione e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo, corrisposti per lo stesso periodo. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3, le competenze accessorie sono computate sulla base del coefficiente risultante per l'anno 1950.

Ai fini della determinazione della misura delle pensioni da liquidarsi con decorrenza successiva al 31 dicembre 1951, sono escluse dal calcolo della retribuzione le variazioni dovute a promozioni o a cause di carattere straordinario intervenute nel biennio precedente la cessazione dal servizio, fatta eccezione per quelle avvenute fino al 31 dicembre 1951, nonchè le variazioni di retribuzione derivanti da aumenti o diminuzioni di carattere collettivo conseguenti ad aumenti o diminuzioni del costo della vita, fintanto che queste ultime non avranno dato luogo a variazioni nella misura delle pensioni in applicazione del successivo articolo 20.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato da parte dei senatori Venditti, Palumbo Giuseppina, Adinolfi ed altri un emendamento sostitutivo della lettera *c*). Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

c) dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente articolo 2. Per la riliquidazione delle pensioni di cui al precedente articolo 3 le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle singole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Venditti per svolgere questo emendamento.

VENDITTI. Onorevoli colleghi, richiamo la vostra attenzione sull'emendamento che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri sette colleghi, quasi tutti appartenenti alla Commissione del lavoro e della previdenza. Si disse in Commissione che non era il caso di proporre emendamenti, poichè questa legge avrebbe dovuto avere una rapida approvazione e qualunque proposta di emendamenti l'avrebbe bloc-

cata o quanto meno ritardata. La questione è superata. C'è, per altro oggetto, un emendamento del collega Bitossi. La legge dovrà pertanto ritornare all'altro ramo del Parlamento. Si può quindi discutere anche l'emendamento presentato da noi.

Si disse ancora: poichè vi è stato un accordo sindacale, voi non potete chiedere in sede di emendamento ciò che si è escluso in sede sindacale. Ma, come già altra volta mi permisi di osservare, gli accordi sindacali non possono limitare i poteri dei corpi legislativi. Comunque, nella specie, in sede sindacale si era pervenuti a conclusioni assolutamente diverse da quella cui è pervenuto il disegno di legge.

Il Comitato di coordinamento, che, insieme con i rappresentanti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del Ministero del lavoro e della previdenza, aveva elaborato il disegno di legge in questione, ha dovuto rilevare che il disegno di legge, nel calcolo della pensione, era partito da una base diversa da quella posta dal Comitato stesso. Si tenga presente che la maggiore contribuzione, per sopperire al miglioramento pensionario nella misura del 2,90 per cento (cioè dal 16,50 per cento al 19,40 per cento) e a totale carico dei lavoratori in servizio, era stata calcolata appunto tenendosi come base della liquidazione delle nuove pensioni tutti gli elementi facenti parte della retribuzione soggetta a contributo previdenziale. Si tenga ancora presente che dalla relazione ministeriale si rileva che i lavoratori, pur di realizzare la loro aspirazione di ottenere un trattamento di pensione sulla base di tanti quarantesimi della retribuzione quanti sono gli anni di servizio e di adeguare le pensioni alle esigenze economiche odierne, si sono sobbarcati ad una maggiorazione di contribuzione dall'1,83 per cento al 4,73 per cento. Questo maggiore onere a carico dei lavoratori, ammontante al 2,87 per cento, in tanto è stato accettato, in quanto, nella stipulazione dell'accordo e nella stesura del disegno di legge, si era inteso dare alla parola « retribuzione », sia alla stregua del vocabolario, sia alla stregua delle norme sindacali, il significato globale di tutto quanto è di spettanza dell'agente ed è assoggettato a contributo previdenziale.

Inoltre, come è ovvio, queste spettanze dovranno e devono riflettere la posizione dell'agente preso singolarmente, sia nell'àmbito della propria azienda, sia nell'ambito della propria categoria, sia nell'ambito della propria qualifica, sia ancora, onorevole Sottosegretario, nell'ambito del proprio sforzo individuale. Io posso, in ipotesi, appartenere alla stessa azienda e alla stessa categoria di un mio collega e avere la stessa qualifica, ma aver lavorato di più: ho in tal caso il diritto, appunto nella misura del mio sforzo personale, di ottenere una pensione diversa. Il disegno di legge, all'articolo 8, limitando a determinate voci della retribuzione la liquidazione della pensione, ha annullato ogni sforzo individuale. E ciò, io penso — e come e prima di me pensano gli interessati — non solo è una violazione del diritto umano del lavoro, ma anche della lealtà e della bilateralità del rapporto giuridico sul quale si fonda la pensione. La pensione in sostanza è una forma di assicurazione: a un determinato premio mensile, bimestrale, semestrale, annuo, corrisponde la liquidazione di una certa somma. Non è lecito, alla fine, corrispondere una somma diversa e minore da quella determinata in partenza. L'istituto di previdenza, con l'innovazione apportata all'articolo 8 del disegno di legge, defrauda i lavoratori di un diritto quesito.

Voglio fare, e credo sia opportuno, un esempio. Un guidatore, che sia stato esonerato nel 1945 (sono notizie fornite a me ed al collega Adinolfi da gente che lotta per il proprio pane), percepirebbe, alla stregua delle norme consacrate dal disegno di legge in esame, una pensione di 38.476 lire, laddove avrebbe diritto a una pensione di lire 41.031. E così per tutte le altre categorie.

Se tutto ciò è esatto (ed è esatto), se è vero (come è vero) che le drammatiche difficoltà della vita quotidiana sono quelle che sono, io concludo che nessun ostacolo possa essere opposto, per quel che riguarda la rapidità con la quale questo testo legislativo deve essere approvato (tanto più in quanto — come ho già detto — l'emendamento presentato dall'amico Bitossi già lo ferma alla barriera del Senato e lo restituisce alla Camera); e che l'emendamento da me e dai miei sette colleghi proposto debba essere, per ovvia giustizia, approvato.

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Sull'articolo 8 sono perfettamente d'accordo con i presentatori dell'emendamento. Io sono stato estensore del parere della 7ª Commissione e mi sono preoccupato, di fronte alle lagnanze che sono venute, e di fronte ad un memoriale anonimo, di non insabbiare questo disegno di legge, nel senso di non restituirlo all'altro ramo del Parlamento; poiche peraltro vedo che la stessa Commissione ha presentato un emendamento con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 23-*bis*, cade in me questa preoccupazione. Ecco perchè accetto l'emendamento Venditti, in quanto posso pensare che sia stata preoccupazione del Ministero del lavoro di studiare una semplificazione nella liquidazione delle pensioni, e da parte mia ho già detto, a gente che si lamentava, che la liquidazione della pensione sulla base del conto individuale delle competenze accessorie avrebbe certo determinato una perdita di tempo ed una complicazione di lavoro molto farraginosa; ma, d'altra parte, dobbiamo renderci conto che non è possibile, caro estensore della relazione, così caldo di affetti e di ammirazione per i ferrotranvieri — ed in questo certo non voglio essere a lui secondo — paragonare i ferrovieri della Nord Milano con quelli, per esempio, delle filovie di Mestre poichè ne verrebbe una sperequazione evidente. D'altra parte le competenze accessorie rappresentano un coefficiente non trascurabile per la liquidazione della pensione. In definitiva, infatti, la famiglia vive su quello che porta a casa il ferrotranviere, il ferroviere o il prestatore di opera in qualunque modo e quindi meno noi incidiamo per la pensionabilità sulle competenze accessorie e maggiormente rendiamo sperequata la pensione con quello che è il trattamento economico che raggiunge l'agente in attività di servizio. Di questo bisogna renderci conto, specialmente per le categorie del personale esecutivo. Succede nel personale dei ferrotranvieri proprio lo stesso fatto che succede nel personale delle ferrovie dello Stato: per esempio, la Nord Milano ha per il capo deposito una media di 26.700 lire al mese di competenze accessorie, pari al 42,85 per cento della somma globale che va a riscuotere.

Non mi soffermerò, ma voglio anche accennare che il personale esecutivo è quello maggiormente colpito da questa decurtazione del trattamento di pensione ed è poi anche quello che viene collocato a riposo con limiti di età inferiori alle altre categorie di personale, ragione per cui questo personale difficilmente raggiunge quello che può essere il massimo del trattamento di pensione. Da ciò una sperequazione ai danni del personale esecutivo, proprio di quel personale che, per logorio di fatica, per la natura del servizio, per l'interessamento al servizio, costituisce quella categoria di personale che non a caso viene collocato a riposo con anticipo di età in confronto al personale delle altre categorie, in quanto si presume che egli fisicamente venga ad essere logorato, ridotto in condizioni di non prestare un buon servizio a quell'età in cui altri possono prestarlo e mi riferisco all'apparato visivo, acustico e a tutte quelle forme che costituiscono la parte più vulnerabile dei nostri requisiti fisici.

Ed infine verrebbe sancito, onorevole Sottosegretario, e onorevole relatore, un principio — per me pericoloso — in quanto che verrebbe sancito il principio che gli agenti continuino a pagare un certo contributo di pensione su una cifra x, per liquidarla poi su una cifra sensibilmente inferiore.

Ora, che cosa è la pensione? In fondo per noi è una forma assicurativa statale. È possibile che io possa concepire questa forma assicurativa che obbliga al pagamento dei contributi assicurativi su una cifra di 100 e poi liquida sulla cifra di 80? Per queste ragioni e per quello che ha esposto il collega Venditti esprimo il mio parere e concludo nel senso che voterò a favore dell'emendamento Venditti.

ADINOLFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADINOLFI. Signor Presidente, dopo che i colleghi Venditti e Tommasini hanno così autorevolmente parlato, non dovrei aggiungere altro. Sono uno dei firmatari, insieme all'onorevole Venditti e ad altri senatori, delle modifiche alla lettera *c*) dell'articolo 8. La modifica si rapporta ad una esigenza di critica del diritto dal lato umano e dal lato sindacale. È sufficiente che io faccia una sola osservazione dopo quelle già esposte: se ogni iscritto al fondo speciale degli auto-ferro-tranvieri versa il suo contributo al fondo come lo versano anche le aziende, su che cosa mai si versa il contributo? Su tutto quello che l'iscritto ha percepito. Ora l'iscritto come mercede, come retribuzione (pa-

rola larga) non percepisce soltanto la paga di cui si fa la media, ma anche le competenze accessorie percentuali del 9,50 per cento, l'indennità di evitato sinistro, l'indennità di carovita, l'indennità di contingenza, ecc. Di tutte queste particolarità della retribuzione si fa il coacervo per ricavare la media mensile. Quando si va poi ad applicare l'articolo 8 così come è stato formulato nel progetto di legge, si finisce per calcolare lo stipendio, la contingenza e il carovita, mentre tutte le altre competenze accessorie vanno via, ed allora l'associato ha pagato per varie competenze, le aziende hanno pagato per varie competenze, mentre, quando si è all'atto della liquidazione della pensione, l'istituto fa la liquidazione in maniera diversa.

È tale dunque l'incoerenza prospettata dal disegno di legge che senz'altro aderisco all'emendamento ed invito il Senato a votarlo.

PEZZINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI. Vorrei esprimere la mia perplessità di fronte all'emendamento firmato dall'onorevole Venditti e da altri onorevoli colleghi. Non so quali saranno i pareri del relatore e del rappresentante del Governo; ma, come modesto membro della 10ª Commissione del Senato, debbo dire che questa Commissione non ha potuto esaminare l'emendamento ed esprimere il proprio avviso sopra di esso, perchè è stato presentato in questo momento. Data la sua importanza, quale ci è stata illustrata dal collega Venditti, che ci ha detto che l'emendamento comporta notevolissime differenze di liquidazione della pensione per determinate categorie di pensionati, mi pare che difficilmente potremmo esprimere il nostro voto consapevole sull'emendamento prima che la Commissione lo abbia sia pure rapidamente esaminato con quegli elementi che ci potranno essere forniti e dal presentatore e dal rappresentante del Governo.

Vorrei dunque fare la proposta formale che il Presidente consenta alla Commissione di riunirsi (analoga preghiera rivolgo al Presidente della Commissione, onorevole Macrelli) per consentire l'esame dell'emendamento.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il suo avviso sull'emendamento in discussione.

BARBARESCHI, *relatore*. Signor Presidente, non ho potuto riunire la Commissione per sentire il suo parere sopra questo emendamento, che è stato presentato in Aula e che quindi la Commissione finora ignorava. Io faccio presente però che nella relazione già dicevo: « Con questo disegno di legge non si sono risolti tutti i problemi che erano stati prospettati, moltissimi dei quali erano stati riconosciuti degni di soluzione e, fra le innovazioni, qualcuna non è la migliore soluzione. Però debbo far presente che ci sono migliaia di vecchi lavoratori che attendono da tanto tempo e che il disegno dovrà essere applicato con la decorrenza dal 1° gennaio 1952 ». Dati questi elementi io avevo proposto al Senato l'approvazione completa del disegno di legge tal quale era stato presentato. Però ci troviamo davanti ad un altro emendamento concordato, che verrà successivamente in discussione, ragione per cui questa legge dovrà certamente ritornare all'altro ramo del Parlamento. Di fronte all'emendamento Venditti io non darò il parere della Commissione: mi permetto però di esprimere quello mio personale e di altri colleghi qui presenti. Si tratta di questo: le paghe dei tranvieri sono composte di molteplici voci e tra queste voci sono le competenze accessorie, generalmente varianti da azienda ad azienda ed in generale varianti proprio in ragione dell'intensità del traffico e del lavoro conseguente. Ora i contributi che i lavoratori debbono pagare sono calcolati sullo stipendio e sulle competenze accessorie che ciascun agente percepisce. Era sembrato anche a me, a prima vista, non perfettamente ortodosso che la liquidazione della pensione, invece di essere fatta sulla base del cumulo dello stipendio sul quale l'agente paga il contributo, fosse fatta invece attraverso una media nazionale delle competenze accessorie. Voi capite che l'agente che paga per 20-30 anni sopra un determinato cumulo di stipendio, ha diritto, a mio modo di vedere, di avere liquidata la sua pensione su quel cumulo di stipendio. Del resto questa era la norma generale seguita sino a questo momento. Io sono d'accordo col collega Tommasini: molto probabilmente chi ha studiato queste innovazioni ha cercato di semplificare la liquidazione delle pensioni, forse non preoccupandosi di creare una ingiustizia nella liquidazione. Quindi non a nome dell'intera Com-

missione, ma a nome mio e di altri colleghi che sono qui, sono favorevole all'emendamento del senatore Venditti, anche perchè non importa alcun aggravio alla Previdenza sociale. In definitiva si tratta di una diversità nella forma delle singole liquidazioni ma non di una diversità nella spesa che l'Istituto della previdenza deve pagare per la liquidazione delle pensioni.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ad esprimere l'avviso del Governo.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come è stato rilevato dal senatore Pezzini, l'emendamento testè improvvisamente presentato non può non ingenerare qualche perplessità.

È infatti difficile misurarne subito le conseguenze, anche in relazione alle intese sul piano sindacale, che hanno costituito, in parte, la premessa del disegno di legge.

Le stesse considerazioni di carattere generale con cui i presentatori l'hanno accompagnato non possono essere del tutto condivise: è infatti necessario tenere presente che la previdenza dei ferrotranvieri non è basata sul sistema strettamente assicurativo, in cui sussiste un rapporto diretto tra i contributi versati dal singolo lavoratore e la misura della pensione; essa deve considerarsi come un forma di assicurazione sociale, in cui trova larga applicazione il principio mutualistico.

Per queste ragoni ritengo io pure opportuna la proposta avanzata dal senatore Pezzini; senza che ciò possa, allo stato delle cose, provocare un serio ritardo, la Commissione permanente del lavoro potrà così esaminare attentamente il problema e confortare del suo parere il voto definitivo del Senato.

Il Governo è pertanto favorevole alla proposta formale di un rinvio alla Commissione competente.

BARBARESCHI, *relatore*. Non mi sembra che ci siano elementi per un rinvio alla Commissione, perchè, in seguito all'approvazione dell'emendamento, l'onere a carico dell'Istituto di previdenza resterebbe uguale; si tratterebbe solo di una diversità di ripartizione.

VENDITTI. E si eviterebbe anche all'Istituto di fare una speculazione!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo della lettera *c*), proposto dai senatori Venditti ed altri ed accettato dalla Commissione. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« *c*) dalle competenze accessorie a carattere continuativo stabilite per qualifica o gruppo di qualifiche in seno alle singole aziende e corrisposte all'agente nel periodo considerato ai sensi del precedente articolo 2. Per la riliquidazione delle pensioni, di cui al precedente articolo 3, le competenze accessorie sono calcolate secondo coefficienti risultanti dal rapporto fra il totale delle competenze accessorie corrisposte nell'anno 1950 dalle singole aziende e il totale degli elementi della retribuzione di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

La pensione complessiva dovuta ai superstiti si determina applicando alla pensione diretta integrata o al trattamento minimo di cui al 1° comma del precedente articolo 6 (escluse le quote supplementari per i figli a carico) le percentuali stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402. Le stesse percentuali si applicano nel caso di integrazioni di pensioni ai superstiti liquidate con decorrenza anteriore al 1° settembre 1942.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per gli agenti già iscritti alle Casse speciali aziendali che abbiano conseguito la pensione a carico del fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ai sensi dell'articolo 5 della legge 14

maggio 1949, n. 269, si tiene conto, ai fini dell'applicazione alternativa dell'articolo 3 o dell'articolo 4 della presente legge, della data in cui gli agenti stessi hanno raggiunto i requisiti di età e di servizio per il conseguimento della pensione a carico del fondo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Agli effetti della ripartizione degli oneri fra il fondo di previdenza di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311, e il fondo di integrazione istituito con il decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, la quota di pensione da porre a carico del fondo di previdenza è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, sentito il parere del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, in relazione ai risultati dei bilanci tecnici da compilarsi periodicamente a norma dell'articolo 6 del regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato con il regio decreto 1° luglio 1937, n. 1569.

Fino alla compilazione del prossimo bilancio tecnico la quota predetta è fissata in un ventesimo del complessivo trattamento di pensione.

(*È approvato*).

Art. 12.

Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sarà liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianità di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria.

(*È approvato*).

Art. 13.

Gli agenti iscritti volontariamente al fondo, con o senza versamento di contributi, i quali non abbiano conseguito il diritto a pensione alla data del 1° febbraio 1952, hanno facoltà di chiedere, entro sei mesi dal giorno di entrata in vigore della presente legge, di proseguire il versamento del contributo parificando dal 1° gennaio 1952 la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva a quelle degli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi alla data predetta la stessa qualifica ed anzianità di grado che gli iscritti volontari avevano al momento della cessazione dell'iscrizione obbligatoria al fondo.

(*È approvato*).

Art. 14.

Per gli iscritti volontari pensionati e pensionandi con decorrenze comprese fra il 1° febbraio 1952 ed il 1° gennaio 1953, la retribuzione base per il computo della pensione da liquidare ai sensi del precedente articolo 2 si determina ragguagliando ad anno la retribuzione imponibile sulla quale è stato determinato il contributo volontario dal 1° gennaio 1952 fino alla data di decorrenza della pensione.

(*È approvato*).

Art. 15.

L'indennità da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale da parte degli agenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 5 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750, va riferita alla retribuzione percepita dai pari grado in servizio presso l'azienda di comune provenienza nel semestre immediatamente precedente la presentazione della domanda di pensionamento.

(*È approvato*).

Art. 16.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 12, 13, 14 e 15, tanto per retribuzione base per il computo della pensione, quanto per re-

tribuzione imponibile si intende quella costituita dagli emolumenti elencati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 8, tenuto conto delle esclusioni previste dall'ultimo comma dell'articolo stesso.

(*È approvato*).

Art. 17.

Ferme restando le disposizioni di cui al 1°, 2°, 4°, 5° e 6° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, il contributo complessivo dovuto al fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto per gli anni 1952 e 1953 è stabilito nel 19,40 per cento della retribuzione di cui al 1° comma dell'articolo 3 del citato decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, ed è per il 14,70 per cento a carico delle aziende e per il 4,70 per cento a carico degli agenti.

Il contributo complessivo predetto per gli stessi anni è assegnato per il 2 per cento al fondo di previdenza e per il rimanente 17,40 per cento al fondo di integrazione.

(*È approvato*).

Art. 18.

Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza.

I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 19.

In caso di variazioni da apportare alla misura percentuale complessiva del contributo ai sensi del 4° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, le quote da porre a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori saranno fissate in misura proporzionale alle aliquote stabilite per gli anni 1952 e 1953 con l'articolo 17 della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 20.

La misura delle pensioni risultanti dall'applicazione della presente legge sarà variata per la parte a carico del fondo di integrazione in rapporto alle variazioni di carattere collettivo intervenute nelle retribuzioni soggette a contributo posteriormente al 1° gennaio 1952 in conseguenza di aumenti o diminuzioni del costo della vita.

Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni a norma del comma precedente sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti, sentito il parere del Comitato di vigilanza di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, senza aumento dell'aliquota contributiva, ogni qualvolta le retribuzioni, rispetto a quelle in vigore al 1° gennaio 1952 o alla data della precedente variazione, abbiano subìto nel complesso aumenti o diminuzioni pari o superiori al 12 per cento ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui detta percentuale è raggiunta.

(*È approvato*).

Art. 21.

Il 2° comma dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è sostituito dal seguente:

« In caso di ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere gli interessi di mora computabili al tasso del 5 per cento, se il ritardo non ecceda i sei mesi, e del 7 per cento, se il ritardo sia maggiore di sei mesi ».

(*È approvato*).

Art. 22.

L'integrazione supplementare di lire 300 mensili a carico dello Stato di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, è soppressa con effetto dal 1° gennaio 1952.

(*È approvato*).

Art. 23.

L'articolo 3 della legge 14 maggio 1949, n. 269, è modificato come segue:

« Il personale indicato nell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, compreso quello che al 1° gennaio 1945 aveva cessato dal rivestire la qualifica di " ordinario ", " effettivo " od " in servizio continuativo " per essere stato trasferito in ruolo, ha facoltà di chiedere, agli effetti del trattamento di pensione, il riconoscimento del periodo di servizio prestato, con le citate qualifiche, anteriormente alla detta data, utilizzando a tal fine i contributi già versati in proprio favore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e gli accantonamenti di propria pertinenza esistenti presso le aziende, nonchè versando gli ulteriori importi eventualmente necessari per la copertura della intera riserva matematica richiesta per il riconoscimento stesso ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. È stato presentato, da parte dei senatori Bitossi, Pezzini, Macrelli, Carmagnola, Palumbo Giuseppina e Barbareschi, un articolo aggiuntivo 23-*bis*, che è accettato dalla Commissione. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 23-*bis*.

A partire dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'obbligo della iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è esteso al personale effettivo ed a quello adibito in modo continuativo a servizi automobilistici urbani ed extra urbani, anche se esercitati da aziende non contemplate dall'articolo 10, lettera *c*), del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, modificato con l'articolo 2 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento in esame.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 23-*bis*, proposto dai senatori Bitossi ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Quello testè approvato diventa allora articolo 24.

Gli articoli 24, 25 e 26 del disegno di legge diventano conseguentemente articoli 25, 26 e 27. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 25.

Gli iscritti al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali cessino dal servizio posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza aver conseguito diritto a pensione e non si avvalgano della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione a termini del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1750 (convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 300) e successive modificazioni, hanno diritto alla restituzione senza interessi dei contributi di previdenza per essi versati, fatta deduzione della quota assegnata all'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e supertiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402.

Per il periodo corrispondente a quello di iscrizione al Fondo, viene costituita, in favore

dei richiedenti il rimborso, una posizione assicurativa obbligatoria mediante accreditamento di contributi determinati, quanto alla classe ed alla categoria, secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione durante il periodo stesso. L'eventuale eccedenza, risultante fra l'importo necessario per l'accreditamento stesso e la somma versata all'assicurazione obbligatoria, dopo eseguito l'accreditamento dovrà essere rimessa al lavoratore.

Quando la cessazione dal servizio sia dovuta a licenziamento per assenze arbitrarie o a condanna per reato doloso, la somma rimborsabile è limitata alla quota di contribuzione al Fondo di previdenza posta a carico dell'iscritto.

(*È approvato*).

Art. 26.

Sono abrogate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 402, quelle del primo e terzo comma dell'articolo 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538, modificato dall'articolo 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale n. 402 e quelle degli articoli 3, terzo comma, 5, 8, 9 e 11 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083, nonchè l'articolo 6 della legge 14 maggio 1949, n. 269.

(*È approvato*).

Art. 27.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.

Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresì la facoltà di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi dello Stato.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione » (2396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Propongo pregiudiziale, chiedendo che il Senato non prenda in esame questo disegno di legge. La ragione della mia proposta si collega con il proposito di spingere il Governo a presentare presto, sia pure in contrasto con la proposta di iniziativa parlamentare, il suo progetto per il Consiglio superiore della Magistratura e per l'ordinamento giudiziario.

Il disegno di legge all'ordine del giorno è pericolosissimo per più ragioni. La principale — e mi occuperò solo di questa — è di carattere morale.

In questo momento i magistrati sono sossopra per le conseguenze delle disposizioni che il disegno di legge prevede; magistrati favoriti e magistrati danneggiati sono in movimento. Credo che ogni senatore abbia ricevuto un *memorandum* da parte dei magistrati ...

VENDITTI. Anche più di uno.

CONTI. Ora, onorevoli colleghi, sarete d'accordo con me nel ritenere che queste provocazioni di disordine nella Magistratura sono dolorose e piene di conseguenze tristi. I magistrati debbono essere tenuti nella più assoluta tranquillità; nè Parlamento nè Governo debbono influire sulla loro vita.

Ecco perchè è necessario ed urgente il disegno di legge per la costituzione del Consiglio superiore della Magistratura. Quando i magistrati saranno amministrati e governati dal Consiglio superiore ed avranno in esso la loro tutela, essi potranno anche esprimere i loro de-

sideri ed anche agitarsi; ma tutto rimarrà nello ambito dell'Ordine e non ci saranno interventi politici profondamente dannosi e, diciamo pure la parola, antipatici.

Ciò premesso, aggiungo che il disegno di legge non risolve un problema di straordinaria importanza. Si può attendere. Nel giro di poche settimane può essere esaminato, discusso e anche deliberato il disegno di legge sull'ordinamento della Magistratura e sul Consiglio superiore. Non c'è niente di male che i magistrati attendano, tanto quelli che si ritengono danneggiati quanto quelli che si ritengono favoriti. Non creiamo queste situazioni. La Magistratura è già abbastanza disturbata. Essa ha molto bisogno di essere tranquillizzata e messa in una condizione di assoluta serenità.

Per queste ragioni, onorevoli colleghi, invito tutti voi di quella parte (*indica il centro e la destra*) e di questa parte (*indica la sinistra*), per il principio superiore che ho esposto e che ci deve animare, a votare a favore della pregiudiziale che propongo in questo momento.

PRESIDENTE. A norma di Regolamento, sulla questione pregiudiziale proposta dal senatore Conti possono parlare due oratori a favore e due contro.

GAVINA. Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà a favore della pregiudiziale Conti. Sembra a me di poter aggiungere, onorevole Ministro, che è opportuno arrivare ad una sospensione per vedere se l'impegno preso il 6 novembre sarà tradotto in atto. Per queste ragioni il nostro Gruppo voterà a favore.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Domando di parlare contro la pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Io debbo esprimere, più che l'opinione mia personale, l'opinione della maggioranza della Commissione che è contraria alla questione pregiudiziale proposta dal senatore Conti, pure apprezzandone i motivi ed i sottintesi, anche di natura politica, che l'animano.

In sostanza, il senatore Conti non fa quella questione di legittimità che pure è stata sollevata in altra sede, sull'impossibilità cioè di legiferare su specifiche materie dell'ordinamento giudiziario per l'ostacolo dell'articolo 7 delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione.

Egli sottopone, invece, considerazioni di opportunità, nel senso che il disegno di legge sarebbe intempestivo e non dovrebbe essere discusso fino a quando non fosse presentato e discusso il disegno di legge sul Consiglio superiore della Magistratura. In verità, come ho accennato nella relazione, se fosse stato possibile discutere subito il disegno di legge organico per la riforma dell'ordinamento giudiziario, indubbiamente il problema che oggi ci occupa (che è un problema particolare riferendosi specificamente alle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Cassazione) si sarebbe potuto esaminare in una cornice più vasta, insieme cioè con altri problemi che su di esso possono influire e che da esso possono trarre luce.

Ma in verità, ed è questa una facile previsione, questo disegno di legge organico sull'ordinamento giudiziario di cui tutti noi auspichiamo la sollecita presentazione e che del resto è stato già approvato dal Consiglio dei ministri, non sembra possa essere discusso dal Parlamento entro un ristretto limite di tempo; anzi per le necessità dei nostri lavori parlamentari è da presumere che un tempo piuttosto lungo trascorrerà prima che siano esaminati dalle Commissioni parlamentari competenti, dibattuti nel *plenum* ed approvati sia il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario che quello correlativo sul Consiglio superiore della Magistratura.

È questo il motivo per cui la maggioranza della Commissione, ritenuto che l'attuale sistema di promozione a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione provoca notevoli inconvenienti, ha creduto di stabilire che si debba stralciare questa parte della riforma dell'ordinamento giudiziario per sottoporla immediatamente all'esame delle Assemblee legislative.

Con ciò essa si è anche richiamata ad alcuni specifici precedenti di provvedimenti legislativi in materia di ordinamento giudiziario, approvati anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione: decreto legislativo del 22 febbraio 1948, n. 313, legge 3 febbraio 1949, n. 26, nonchè la legge fondamentale del 24

maggio 1951, n. 392, sulla distinzione dei magistrati per funzioni e non per gradi.

A questo punto però il relatore sente di dover rivolgere un quesito all'onorevole Ministro, la cui risposta potrebbe anche eventualmente tranquillizzare il Senato e indurlo a votare con maggiore serenità. La pregiudiziale del senatore Conti ha un substrato di preoccupazioni per gli inconvenienti che possono derivare dal frequente succedersi di disposizioni che regolano la materia della promozione a magistrato della Corte d'appello e della Corte di cassazione.

Infatti, al di fuori delle intenzioni di coloro che si fanno promotori delle disposizioni legislative, il passaggio da un ordinamento all'altro provoca il sacrificio se non di diritti soggettivi o di interessi legittimi almeno di legittime aspettative. Ora poichè si è già avuto un susseguirsi di disposizioni particolari relative all'ordinamento giudiziario e specificamente alla promozione a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, una innovazione ulteriore da introdurre con la legge che siamo chiamati a votare, che fosse seguìta da altre eventuali innovazioni nella successiva riforma generale dell'ordinamento giudiziario, indubbiamente provocherebbe ulteriori inevitabili inconvenienti. Non dobbiamo invero dimenticare che nel giro di pochi anni siamo già passati dalla disciplina generale contenuta nel regio decreto del 1941 sull'ordinamento giudiziario ad un'altra disciplina introdotta in via eccezionale nel 1945 per giungere poi ad una terza disciplina che sarebbe realizzata proprio con l'odierno disegno di legge.

Perciò desidero rivolgere un invito al Ministro guardasigilli perchè, ove lo creda, dica se nel nuovo disegno di legge organico sull'ordinamento giudiziario è previsto un sistema di promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione che non si allontani dal sistema che oggi noi andremo a votare, perchè in questo caso la legge sottoposta al nostro esame acquisterebbe effettivamente valore e significato di legge stralcio e come tale potrebbe essere senz'altro votata dal Parlamento, che non sarebbe poi fra breve chiamato, in sede di esame del disegno di legge organico sull'ordinamento giudiziario, a pronunciarsi su una differente disciplina delle promozioni.

ROCCO. Domando di parlare a favore della pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCO. Onorevoli senatori, pochissime parole. Mi associo vivamente alla proposta di sospensiva del senatore Conti. Badate che il personale della Corte d'appello e il personale della Cassazione sono la parte più interessante di tutta la Magistratura e mi pare una stranezza veramente straordinaria doverne discutere prima, quando dovremmo essere alla vigilia della legge sull'ordinamento giudiziario e della legge del Consiglio superiore della Magistratura. Il Ministro ha promesso che dovrà fra breve presentare tutte e due le leggi. Aspettiamo che queste leggi vengano davanti a noi ed allora discuteremo delle promozioni di tutti i magistrati. Per questa ragione voterò a favore della sospensiva proposta dal senatore Conti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Di fronte alla circostanza che due senatori hanno parlato a favore della sospensiva mentre il relatore si è dimostrato sfavorevole, ma non tanto (perchè questo mi è parso fosse il contenuto del discorso del relatore, che ha in sostanza cercato di rimettere al Ministro la responsabilità del rinvio o meno del disegno di legge), potrei essere indotto a cedere alla sospensiva se mancassi di senso di responsabilità. Ritengo di dovermi opporre alla sospensiva e ne dirò le ragioni.

Dico subito che non c'è una ragione di carattere morale, come ha sostenuto l'onorevole Conti. Non possiamo tener conto come elemento valutabile che ci siano dei magistrati che si avvantaggiano e dei magistrati che sono danneggiati ed ancor meno posso tener conto, ma posso in caso solo deplorarlo, che vi siano dei magistrati (ricordiamoci che dovrebbero essere diversi dagli altri cittadini) i quali facciano giungere dei memoriali nei quali vi sono perfino delle affermazioni false. Questo non è l'argomento sul quale io mi posso fermare per esaminare l'opportunità di un disegno di legge. Il motivo può essere esclusivamente quello di un interesse generale. E quando io,

non alla vigilia della presentazione della legge sul Consiglio superiore, ma il 17 gennaio 1952, ho presentato questo disegno di legge (che ha proceduto lentamente proprio per azione degli interessati, che hanno fatto quel che a mio avviso non dovevano) l'ho fatto di fronte ad una situazione la cui perpetuazione ritengo assurda ed ingiusta.

Dirò di più: la relazione del Senato è stata presentata nel giugno 1952. Evidentemente non si era alla vigilia della presentazione della legge sull'ordinamento giudiziario.

Debbo quindi insistere perchè il Senato esamini questo disegno di legge, data l'attuale situazione, e per dirne i motivi debbo entrare nel merito. Sono due le questioni, come risulta dalla relazione, che dobbiamo considerare. La prima si riferisce alla promozione di magistrati idonei, cioè magistrati che non hanno vinto il concorso, ma, per circostanze al di fuori di quelle previste, si trovano ad essere promossi. Ebbene, è stato detto anche al Congresso nazionale della Magistratura — la quale, intendiamoci, è d'accordo col Ministro su questo disegno di legge, e non occorre che io lo dimostri leggendo dei documenti che provengono dalla Magistratura — anche in quell'occasione è stato detto che è accaduto questo fenomeno: il giorno in cui è stato dichiarato dal Consiglio superiore della Magistratura non idoneo un magistrato ad essere promosso per anzianità, io ho dovuto mandare, in base alla legge attualmente esistente, il decreto alla firma del Presidente della Repubblica per promuovere quel magistrato per concorso come idoneo. Naturalmente non faccio il nome, perchè non si possono far nomi in pubblico, ma se i senatori desiderano sapere chi è il fortunato magistrato che ha approfittato di queste assurde disposizioni di legge, sono disposto a farlo. (*Interruzioni dalla sinistra*).

C'è un autorevole testimone qui dentro, del resto, nel Presidente di quella sezione del Consiglio superiore della Magistratura, ed egli sa che noi dobbiamo lamentare questo.

Vi è poi una seconda disposizione che è ingiusta, in forza di un emendamento introdotto in sede di ratifica di una certa legge; è accaduto infatti questo: che, mentre tutti i Consiglieri di Corte d'appello debbono fare un tirocinio di 6 anni per poter concorrere alla Cassazione, ci sono 35 magistrati che hanno la grande fortuna di poter concorrere alla Cassazione dopo tre anni di esercizio effettivo. Ma dirò di più: questa situazione è una situazione di privilegio in confronto di altre persone che hanno vinto lo stesso concorso, e che, poichè la loro promozione è avvenuta qualche giorno dopo, non possono concorrere; dei vincitori dello stesso concorso, 35 possono concorrere quest'anno, 29 sono rimandati di qui ad un anno.

Di fronte a queste due situazioni assurde, io ho sentito il dovere di presentare il disegno di legge e dico che mi sono trovato, una volta tanto — non mi succede di frequente — ad essere approvato dall'Associazione dei magistrati, la quale nel marzo di quest'anno, pubblicava nel giornale della Magistratura le seguenti parole: « Il Ministro della giustizia, senatore Zoli, nella seduta del 17 gennaio 1952, ha presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge contenente disposizioni per la promozione dei magistrati della Corte di appello e della Corte di cassazione. Il principio che lo informa è che i concorsi per le promozioni in Corte di appello e di Cassazione siano banditi a numero chiuso di posti. Questo principio merita ampia approvazione, come ha ritenuto il Comitato direttivo centrale ».

Questo auspicava il Consiglio dell'Associazione, e, quando i magistrati si sono riuniti a Venezia, è stata presentata una relazione dal magistrato di Cassazione Raffaelli, in cui è detto: « I concorsi siano concorsi e non si concretino, come attualmente accade, in una specie di scrutinio; si concorra per i posti che presumibilmente si debbono coprire, senza andare oltre la previsione ».

Questo è l'indirizzo dei magistrati non interessati, perchè naturalmente i magistrati interessati vedono la situazione da destra o da sinistra, secondo il loro comodo, ma il giudizio dei magistrati non interessati è questo: la opportunità di questo disegno di legge.

Si dice: ma siamo alla vigilia dell'approvazione della legge sul Consiglio superiore della magistratura e sull'ordinamento giudiziario. Ora, ho notato come un'iniziativa parlamentare in questo tema ha ritenuto necessario, perchè l'approvazione potesse essere sol-

lecita, separare i due temi; ed io ho già dichiarato, in altra sede, che, se avessi voluto insabbiare la legge, avrei unito i due temi, perchè la legge sull'ordinamento giudiziario non è legge che possa essere approvata rapidamente, ma deve essere necessariamente maturata, e se per una leggina di questo genere è trascorso un anno, l'altra legge, nella quale non c'è solo questo problema, ma una serie di importanti problemi, evidentemente non potrà essere approvata nel giro di pochi mesi, e, dato quello che è lo svolgersi della situazione dell'altro ramo del Parlamento, evidentemente non sarà approvata se non dalla nuova Camera, quale che sia la sorte della legge sul Consiglio superiore.

Ora, di fronte a questo, il Ministro, per le ragioni che ha detto, per non perpetuare una situazione assurda, per non consentire il mantenimento di una situazione ingiusta, ritiene suo dovere insistere perchè il Senato voglia procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale proposta dal senatore Conti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvata*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Schiavone. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE. Onorevole Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'intento del disegno di legge è certamente lodevole. Gravi sono gli inconvenienti verificatisi. Avverto per altro che la mia adesione alla legge è condizionata: non si voglia pretendere di argomentarne per l'avvenire, perchè il problema è così complesso che potrà essere discusso in altra sede.

L'inconveniente che si è voluto eliminare è quello dell'incertezza del numero dei posti da coprire mediante concorso. È esattissimo — e criteri di opportunità lo esigono — che si debba sapere anticipatamente che quello è il numero di posti da coprire e non altro Si è voluto in questo senso ritornare al decreto del 1941 sull'ordinamento giudiziario, ma non si tratta di un ritorno assoluto. Quel decreto aveva una linea molto semplice: il mezzo per assicurare la invariabilità del numero dei posti era di riservare tutte le vacanze impreviste ad una destinazione diversa da quella del concorso. Il disegno di legge attuale vuole utilizzare quello che era stato il criterio successivamente adottato, di assegnare una parte delle vacanze impreviste anche ai concorsi; e a mio avviso ne è venuta fuori una soluzione alquanto pericolosa, perchè si arriva ad un rovesciamento del criterio temporale. Il decreto del 1941 sull'ordinamento giudiziario provvedeva guardando all'avvenire e i concorsi perciò venivano banditi in ciascun anno per l'anno successivo, così che le promozioni potessero essere immediate e il loro corso avesse un rapido svolgimento.

Questo criterio temporale è stato rovesciato. Con la nuova disciplina si dispone perchè con i concorsi si provveda non più a vacanze da verificarsi in futuro, ma a vacanze già verificatesi, quelle cioè impreviste dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, unitamente alle vacanze previste per l'anno in corso alla data del bando. Nei confronti del vecchio sistema, il sistema attuale porta, come conseguenza, un ritardo. E quale è la risposta che si dà a questo inconveniente? Si dice: badate, poco importa che non si facciano subito le promozioni; dobbiamo invece preoccuparci delle carenze presso i Tribunali e le Preture, dove vi è soprattutto deficienza di personale. Questa osservazione l'ho letta nel resoconto parlamentare come espressa dall'onorevole Ministro dinanzi all'altro ramo del Parlamento. Orbene, mi soffermo su questo punto: se si tratta di adeguarsi a situazioni precarie, sta bene; l'ordinamento che si prevede con il presente disegno di legge può essere approvato; ma se si volesse stabilire un criterio per tutti i tempi, nel senso che le promozioni debbano essere ritardate in attesa che si verifichino le vacanze impreviste per l'anno precedente, per tenerne conto insieme con le vacanze previste nell'anno in corso, allora debbo dire che questo sistema può nuocere. Vi sono infatti servizi nello Stato per cui urge provvedere. Porto l'esempio di altre Amministrazioni; per quanto riguarda l'insegnamento elementare vi sono state norme che stabilivano che i posti iniziali di carriera dovessero mettersi, in quanto scoperti, tutti a con-

corso, senza alcuna facoltà di riserva da parte dell'Amministrazione. Tanto più questa regola deve valere per le promozioni nell'ambito della Amministrazione della giustizia. Occorre che non vi siano posti scoperti. In tempi normali le promozioni dovrebbero seguire il maturarsi delle vacanze, secondo il metodo previsto dal decreto del 1941. Ma oggi effettivamente siamo di fronte ad esigenze speciali, per cui si può accettare almeno per il momento il criterio dell'attuale disegno di legge.

Debbo però notare a questo proposito qualche cosa che non va. Se da parte del Ministro alla Camera dei deputati si è detto che le maggiori carenze sono proprio nei gradi inferiori (Tribunali, Preture), domando: perchè allora per la Corte di appello accelerare le promozioni e per la Cassazione ritardarle? Mi riferisco ai termini di permanenza nei gradi inferiori per poter essere ammessi alle promozioni. Per quanto riguarda le promozioni in Corte di appello, constatiamo che i termini si abbreviano da 17 a 16 anni. Ciò dunque non mi sembra che corrisponda all'osservazione del Ministro secondo cui nei gradi inferiori si lamentano le maggiori carenze. Su questo punto richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro e non mi ci soffermo ulteriormente, perchè probabilmente sarà esaminato da altri oratori.

Vengo ora a quello che è il tema dell'emendamento da me proposto, che riguarda una questione di diritto transitorio. Il testo del disegno di legge originario era più rettilineo nella sua formulazione. La Camera dei deputati ha voluto temperare quella che era la dizione del disegno di legge; ne è risultato a mio avviso un testo ibrido, cui manca una *ratio legis* che lo giustifichi.

Il testo è quello che ognuno legge nell'articolo 5: mentre si prevede che la legge avrà effetto dal 1° gennaio 1952, si dispone peraltro che le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore della legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945. Ora, quale è la *ratio legis* che giustifica una disparità così grave? Ci sono magistrati con eguali aspettative, tutti entrati in lizza per essere promossi: orbene, tra costoro si fa una distinzione e alcuni saranno promossi con la vecchia legge, altri con la nuova. Questa è una grande ingiustizia. Perchè fare un trattamento diverso? In questo momento in cui legiferiamo proprio intorno alle promozioni di coloro che debbono amministrare la giustizia, non possiamo adottare criteri ingiusti.

Una discriminazione fondata sulla data di entrata in vigore della legge non si comprende, visto che al tempo stesso si dichiara che la legge ha effetto retroattivo al 1° gennaio 1952. Non rimane quindi che scegliere tra l'uno e l'altro sistema, il vecchio o il nuovo.

Io credo che l'articolo 5 dovrebbe essere emendato nel senso che alle parole « le vacanze impreviste già verificatesi alla data dell'entrata in vigore di questa legge » debbano essere sostituite le altre « le vacanze impreviste verificatesi entro il 31 dicembre 1952 ». Questa data è prossima e si ovvierebbe così ad una palese ingiustizia. Non essendovi nessuna ragione perchè si addivenga ad una differenziazione tra i magistrati che partecipano al concorso in atto e che attendono di essere promossi, confido quanto meno che questo emendamento possa essere accolto.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gramegna, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche l'ordine del giorno da lui presentato insieme con i senatori Gavina, Colla ed altri. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, considerato che la materia relativa alle promozioni dei magistrati va compresa ed elaborata nel nuovo ordinamento giudiziario; che il Ministro guardasigilli ha già presentato al Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 novembre ultimo scorso, uno schema di disegno di legge sul nuovo ordinamento giudiziario; che se venisse discusso ed approvato l'attuale disegno di legge n. 2396 si verificherebbe il rapido susseguirsi di tre diversi sistemi di promozione dei magistrati, con evidenti gravi inconvenienti; delibera di non procedere alla discussione degli articoli e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Il senatore Gramegna ha facoltà di parlare.

GRAMEGNA. Onorevoli senatori, discutendosi la proposta del senatore Conti, noi abbiamo sentito il relatore ed il Ministro dir le ragioni che si opponevano a che la cennata proposta venisse accolta; il relatore ha ripetuto in sostanza quello che già è detto nella relazione e cioè che, attraverso l'approvazione di questo disegno di legge, si riuscirà ad eliminare l'inconveniente finora verificatosi di promuovere un numero di magistrati di gran lunga superiore ai posti messi a concorso e che quindi è giusto predeterminare il numero dei posti da occuparsi limitando le promozioni al numero stesso dei posti messi a concorso.

Queste, pare siano state le ragioni addotte dal relatore e sostenute anche dal Ministro con il suo intervento. Abbiamo presentato l'ordine del giorno perchè riteniamo che proprio in forza e in base alle motivazioni portate sia dal relatore che dal Ministro il Senato potrà accoglierlo. Quando ci riportiamo al sistema attualmente in vigore in materia, notiamo che dal 1941 ad oggi abbiamo avuto tre disposizioni di legge che hanno trattato la materia e, approvandosi questo disegno di legge, si verrebbe ad avere un'altra disposizione contrastante con le precedenti, mentre già si annuncia, almeno questo ha detto il Ministro al Consiglio dei ministri del 9 novembre, la presentazione al Parlamento della legge che tratterà di tutto l'ordinamento giudiziario. Con la legge del 1941 i posti da coprire erano assegnati per una quota a coloro i quali prendevano parte al concorso e per un'altra quota agli scrutinati. È venuta la legge del 1945 che ha modificato ed integrato questo sistema e ha stabilito che le cosiddette vacanze impreviste dovessero andare a beneficio esclusivo di coloro i quali erano stati dichiarati idonei. Dall'applicazione di questa disposizione si sono verificate ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è esatto.

GRAMEGNA. Sì, d'accordo, l'attribuzione dei posti resi liberi dalle vacanze impreviste verificatesi nell'anno del concorso venivano assegnate metà ai vincitori del concorso e metà agli scrutinati ritenuti idonei. Non l'ho detto perchè è sottinteso. Naturalmente nell'applicazione di questa legge si sono verificati degli inconvenienti, poichè l'applicazione di tutte le leggi porta a determinati inconvenienti, ed ecco che l'onorevole Ministro per impressionare il Senato — mi si perdoni l'espressione — è ricorso al caso limite e ha detto: badate, con l'applicazione di questa disposizione di legge, mentre si nega la promozione a coloro i quali ne avrebbero diritto in forza dell'età perchè non hanno quei determinati requisiti, sono costretto a presentare al Presidente della Repubblica il decreto con il quale si promuove un magistrato che non poteva essere promosso perchè non idoneo e quindi, per eliminare tale inconveniente, noi proponiamo questo nuova disposizione di legge. In forza della quale io credo, signor Ministro, che si verificheranno inconvenienti ancora più gravi perchè con questa nuova disposizione di legge che si presenta al Senato, in definitiva, che cosa si dice? I quattro decimi dei posti saranno assegnati per concorso, i quattro decimi agli scrutinandi e poi si crea una categoria di promovibili che non so definire ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non è così la legge: merito distinto e merito semplice, ma sono tutti promovibili.

GRAMEGNA. Allora noi domandiamo che ci si spieghi che cosa significa questo: « Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero dei posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente. Per le promozioni a magistrato di Corte d'appello i posti sono ripartiti: *a*) per quattro decimi ai vincitori del concorso; *b*) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio; *c*) per due decimi ai magistrati promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio. Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio ».

Ho voluto far richiamo a questa disposizione della legge per dire che inconvenienti si verificheranno lo stesso. Praticamente, onorevole Ministro, quei magistrati che sono entrati in Magistratura senza concorso, i cosiddetti « Rocchini » oggi sono quasi tutti sistemati. Qui la questione si fa limitatamente ad un numero di

magistrati che sono entrati in carriera nel 1935 attraverso un concorso severissimo ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è vero!

GRAMEGNA. Con questo terzo criterio evidentemente si incorrerà in inconvenienti maggiori di quelli lamentati.

Ma, dicevo, quali sono le ragioni che ci hanno spinto a presentare questo ordine del giorno? Sono quelle sostanzialmente che ha già detto l'onorevole Conti e che per una parte anch'io vi dirò. La legge che è attualmente in vigore è stata votata nel 1945, se non erro; in seguito è venuta un'altra disposizione di legge del 1947. Noi sappiamo che l'onorevole Ministro si è accorto delle difficoltà ed ha cercato di ovviare ad esse presentando questo disegno di legge, ma osserviamo: come mai dal 1945 al 1952 coloro i quali avevano la responsabilità di Governo non hanno notato gli inconvenienti che si verificavano, proprio quando era più necessario, quando cioè si sistemavano dei magistrati entrati in Magistratura senza concorso, e se ne accorgono soltanto ora che la stragrande maggioranza si è sistemata, e mentre già si presenta la legge che deve trattare di tutto l'ordinamento giudiziario?

Ma, oltre a queste ragioni, e proprio per quella delicatezza dell'argomento della quale diceva anche il magistrato collega Rocco, e quindi per la necessità che il Parlamento discuta a fondo su tale problema, questa legge sarebbe opportuno che venisse rimandata a quando il Parlamento sarà chiamato a discutere sull'ordinamento giudiziario.

Ma io ritengo anche che vi sia un'altra ragione che dovrebbe spingere il Senato ad accogliere il nostro ordine del giorno: in questa legge si tratta semplicemente della promozione dei magistrati di Appello e di Corte di cassazione — vedremo poi il metodo diverso che, attraverso quella legge, si vuole introdurre —. Si ha bisogno di avere una veduta panoramica di tutta la legge. È necessario quindi che si trattino tutti gli argomenti riflettenti l'ordinamento giudiziario per poter rimediare, se necessario, agli inconvenienti che sono stati denunciati, ed inquadrare anche la promozione dei magistrati di Corte d'appello e di Cassazione con il sistema da adottare per le promozioni di altri magistrati. Gli inconvenienti del sistema che si propone con la presente legge sono altri.

Onorevole Ministro, io ritengo che se non vi è un diritto quesito, ci siano senz'altro, per lo meno, delle legittime aspettative di coloro i quali ...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questi sono entrati in carriera prima della legge del 1945; la legge del 1945 è stata una fortuna per loro! Non hanno quindi nessuna aspettativa.

GRAMEGNA. Onorevole Ministro, mi faccia parlare: ella dirà a suo tempo le ragioni in contrario al mio appunto.

Dicevo che per lo meno ci sono legittime aspettative di magistrati i quali avevano dinnanzi a loro la possibilità di concorrere e di occupare l'ufficio di grado superiore tanto se vincitori del concorso, come se dichiarati promovibili usufruendo dei posti lasciati liberi dalle cosiddette vacanze impreviste. Con la legge che si presenta al Parlamento, che cosa avviene? Che, mentre le disposizioni attuali dicono che il concorso viene bandito entro il marzo di ogni anno e vale per l'anno successivo, quelle della legge in discussione dispongono che si metteranno a concorso i posti delle vacanze impreviste dell'anno precedente e quelle previste dell'anno di concorso. Praticamente, avremo che coloro i quali concorreranno nel 1953 — perchè pare che i concorsi del 1952 non ci saranno più — si vedranno assegnare i posti delle vacanze impreviste del 1952 ma, coloro che concorreranno nel 1954, ed a quel concorso potranno prendere parte coloro che sono entrati in Magistratura nel 1938, si vedranno attribuire dei posti delle vacanze impreviste del 1953, ai quali posti essi non avrebbero diritto secondo l'attuale legge... (*Interruzione del Ministro di grazia e giustizia*). E non vi è solo questo. Abbiamo, con l'attuale legge, che il magistrato può concorrere per la Corte d'appello quando ha compiuto il sedicesimo anno di carriera e, praticamente, egli concorre e si vede sistemato al diciassettesimo anno. Invece, coloro che sono entrati dopo il 1935 possono partecipare al concorso e vedersi sistemati al sedicesimo anno di carriera. Ma ciò non basta; mentre per i magistrati d'appello si indica questo sistema, per i magistrati promovibili in Corte di cassazione, avviene l'opposto, poichè la legge attuale dà la

possibilità a questi magistrati di poter concorrere per la Cassazione al compimento del quinto anno della loro permanenza in Corte d'Appello e, con la legge che si propone, deve compiersi il sesto anno per poter concorrere. Si dice però: il numero dei magistrati è limitato e vi sono anche coloro i quali da queste disposizioni di legge vedono lesi i loro diritti.

Dicevo all'inizio del mio intervento che ogni legge ha i suoi inconvenienti: li ha la vecchia legge e li avrà anche la nuova. Però, signor Ministro, io mi domando: è vero o non è vero che un certo numero di questi 34 magistrati ai quali ella faceva cenno prestano la loro opera presso la Cassazione da tempo? È vero o non è vero che parecchi di quei 34 a cui lei accennava, e che sarebbero i privilegiati, già esercitano le funzioni presso la Corte di cassazione, evidentemente per meriti che a loro sono stati riconosciuti? E allora che cosa vi è di strano che rimanga ancora in vigore per poco, cioè fino a quando sarà approvato il nuovo ordinamento giudiziario, la legge che attualmente opera?

L'ordine del giorno è stato presentato proprio per evitare che fra i magistrati e nella Magistratura avvenga quel perturbamento cui lei ed il senatore Conti facevano cenno, perturbamento che produce nell'animo di coloro i quali sono preposti ad assolvere un compito così delicato, quale è quello di amministrare giustizia, un tale stato di animo da nuocere molto alle funzioni medesime. Salvo che non si accettino gli emendamenti che sono stati da noi ed anche da altri proposti per ovviare in parte a quelli che sono gli inconvenienti che si verificheranno se la presente legge dovesse essere accettata.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevoli colleghi, già in sede di discussione della pregiudiziale posta dall'onorevole Conti sono venuti, dirò quasi naturalmente, in discussione alcuni problemi che si riferiscono piuttosto al merito della legge. Che questa connessione di problemi pregiudiziali e di problemi di merito fosse naturale, si desume anche dall'ordine del giorno presentato dal senatore Gramegna e da altri onorevoli colleghi, il quale, in sostanza, partendo dalle stesse premesse della pregiudiziale posta dall'onorevole Conti, giunge invece alla conclusione che non si debba passare all'esame degli articoli.

La mia risposta potrà ora essere sintetica, anche perchè sul principio fondamentale della legge io non ho visto prospettarsi critiche veramente notevoli, cioè tali da dovere portare al rifiuto della discussione degli articoli.

Sarò peraltro tanto più sintetico in quanto molte delle obiezioni ora adombrate erano state già profilate davanti alla seconda Commissione, la Commissione di giustizia, che ha sottoposto ad un'accurata elaborazione il disegno di legge, per cui io ho ritenuto mio dovere di esaminarle in sede di stesura della mia relazione, la quale quindi tiene conto di tutte le critiche che allora furono fatte e dei dubbi che vennero allora espressi.

Il principio fondamentale che induce ad approvare, con eventuali modifiche, il disegno di legge non mi sembra contestabile. È un principio che deriva dalla disciplina generale dei concorsi, e cioè che il numero dei posti messi a concorso debba essere previamente fissato e che non possa essere peraltro sottratto preventivamente alla stessa pubblica amministrazione, qualora a concorso espletato ritenga di aumentare il numero dei posti messi a concorso, il diritto di portare il suo esame e di valutare in relazione con gli interessi pubblici se ed entro che limiti debba essere disposto il detto aumento. Onorevoli colleghi, sappiamo anche che questo aumento dei posti da assegnare ai concorrenti in certi casi non si può fare per determinazione della pubblica amministrazione, ma deve addirittura farsi attraverso una legge, che, tenuto conto dei risultati di un determinato concorso, può, per una valutazione dell'interesse pubblico, aumentare il numero dei posti messi a concorso.

Ora è questo appunto il principio fondamentale consacrato nell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il quale non ha particolare valore per la ripartizione dei posti, con percentuali prefissate, tra i vincitori del concorso, i promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio e i promovibili per merito parimenti in seguito allo scrutinio, come ha mostrato di ritenere l'onorevole senatore Gramegna, ma per il principio generale posto nel primo comma

dello stesso articolo 1, cioè che « le promozioni sono conferite per il numero di posti corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente ».

GRAMEGNA. Ci vorranno due anni per sistemarli.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma chi lo dice? Se un magistrato è morto lo si sa il giorno dopo, non vi è bisogno di due anni. (*Commenti dalla sinistra*).

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Onorevole Gramegna, ho già accennato in sede di discussione sulla pregiudiziale che nel passaggio dall'uno all'altro ordinamento si verificano indubbiamente inconvenienti per quanto riguarda la tutela di legittime aspettative; ma in questo momento noi dobbiamo esaminare soltanto il principio fondamentale del disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame, principio fondamentale che neanche nell'altro ramo del Parlamento ha trovato notevoli opposizioni. Ora se noi approviamo questo principio fondamentale che fa sì che le vacanze impreviste, cioè quelle che dipendono da eventi accidentali e quindi non prevedibili (come può essere la morte o la dimissione), vengono messe a concorso soltanto nel momento in cui le vacanze impreviste sono conosciute, perchè già verificate (si mettono a concorso i posti da vacanze impreviste dell'anno precedente) e si mettono altresì a concorso le vacanze previste che si verificheranno nell'anno medesimo in cui viene indetto il concorso, non possiamo che respingere l'ordine del giorno di non passaggio alla discussione degli articoli.

Io ritengo anzi che anche nel nuovo ordinamento generale giudiziario il principio che noi oggi consacriamo, perchè riteniamo risponda a motivi razionali ed a necessità dell'amministrazione della giustizia, debba essere ancora una volta ribadito anche per evitare, ripeto, quegli inconvenienti che inevitabilmente, nel passaggio dall'uno all'altro ordinamento, si verificano.

Il nuovo sistema provoca poi anche specifiche conseguenze per quanto riguarda la data del concorso: sappiamo già che il concorso sarà bandito nei primi giorni dell'anno successivo a quello delle vacanze impreviste. E ne provoca anche altre per quanto riguarda i requisiti di ammissione al concorso.

Qua trovano luogo alcune osservazioni che hanno poi provocato alcuni emendamenti che dovremo esaminare. Si è detto: perchè mai per il concorso per la promozione a magistrato di Cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello promossi in appello in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso, mentre per i concorsi a magistrato di Corte di appello viene mantenuto il sistema oggi vigente per cui il numero di anni previsti per poter concorrere alla funzione superiore è un numero di anni che deve essere raggiunto nell'anno in cui viene indetto il concorso? Perciò sono stati proposti alcuni emendamenti che potremo più dettagliatamente discutere a suo tempo, con i quali si vuole che anche per l'ammissione al concorso per le promozioni a magistrato di Corte di appello i sedici anni previsti di permanenza nella funzione di magistrato di tribunale debbono essere raggiunti non già nell'anno in cui viene indetto il concorso, ma nell'anno precedente.

Però la ragione che è stata data dal Ministro proponente il disegno di legge e che egli ha ribadito non solo con la sua autorità ma con argomentazioni desunte dall'esperienza quotidiana delle necessità dell'attività giurisdizionale, è che tale diverso sistema deriva dall'opportunità di imporre una maggiore permanenza nella funzione di magistrato di Corte di appello. Più precisamente, per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione, non si è voluto realizzare quell'abbreviamento di carriera che invece viene in concreto a realizzarsi rispetto alle promozioni a magistrato di Corte d'appello, ove nulla si innovi al riguardo con il disegno di legge in esame. Infatti per i concorsi a magistrato di Corte d'appello, dato che il numero di anni previsto per partecipare al concorso può essere realizzato anche nell'anno stesso in cui viene bandito il concorso e d'altro canto abbiamo nel disegno di legge in esame una norma per cui le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite in ogni caso con decorrenza non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso, verrà in futuro a realizzarsi effettivamente la possibilità (che non esisteva secondo il sistema precedente) che allo scadere del sedicesimo anno di perma-

nenza nella funzione di magistrato di tribunale, il magistrato possa essere promosso a magistrato d'appello.

Invece, essendosi introdotta la norma specifica per le promozioni a magistrato della Corte di cassazione che innova nell'ordinamento già esistente, questa possibilità di abbreviazione non potrà verificarsi in futuro, appunto perchè i sei anni previsti per poter partecipare al concorso per la Corte di cassazione si debbono realizzare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

Particolari valutazioni delle necessità dell'amministrazione della giustizia hanno indotto il Ministro a presentare la disposizione singolare che ora stiamo esaminando; e tali motivi sono stati ritenuti plausibili dalla maggioranza della Commissione.

Dirò poche parole ora sui problemi di diritto transitorio e sulle correlative aspettative.

PRESIDENTE. Senatore Rizzo, la prego di concludere.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. Accetto il suggerimento dell'onorevole Presidente poichè ritengo che quello che finora ho avuto l'onore di dire al Senato può portare alla conclusione che l'ordine del giorno Gramegna non debba essere accolto, e che quindi il Senato possa passare alla discussione degli articoli, salvo a vedere in quella sede se e quali emendamenti possano essere accettati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il relatore ha già risposto alle obiezioni mosse dal senatore Gramegna. Si tratta di ritornare ad un sistema sano, perchè il sistema per cui si bandisce un concorso, e non è il peggiore, per diciassette posti e finora è previsto che si promuovono almeno 94 persone, toglie ogni serietà al concorso; ciò si prevede avvenga quest'anno, ma non è questo l'anno peggiore perchè, se non erro, vi è stato un anno in cui è stato bandito un concorso per ventiquattro posti e sono state promosse 164 persone, con quale serietà di concorso non c'è bisogno di dirlo.

Si tratta dunque di ritornare a un sistema serio, questa è la linea del disegno di legge. Quali le obiezioni? Ha detto il senatore Gramegna: voi ledete delle legittime aspettative ed ha confrontato coloro i quali sono entrati in carriera nel 1935 a quelli che sono entrati in carriera nel 1938. La ringrazio, onorevole Gramegna, di questo suo argomento perchè è proprio per questo suo argomento che a mio avviso la legge deve essere approvata, perchè le legittime aspettative di quelli del 1935 e di quelli del 1938 erano perfettamente identiche. Ad un certo momento è sopraggiunto il decreto del 1945 il quale ha modificato la situazione: a quelli del 1935 (e vedremo quella che è la situazione privilegiata dei concorsi del 1935) ha consentito di usufruire anche delle vacanze impreviste, il che verrà precluso successivamente, perchè di vacanze impreviste ne abbiamo ben poche, a quelli del 1938. Proprio perchè le legittime aspettative erano identiche, dobbiamo ritornare per gli ammessi in carriera e nel 1935 e nel 1938 alla identica situazione.

E non è vero, onorevole Gramegna, quello che le hanno scritto, che i « Rocchini » sono stati tutti sistemati. Sono dolente questa volta di non avere, come l'altra, quando credevo si discutesse il disegno di legge, portato con me la graduatoria in maniera che si potesse constatare come ci sono ancora centinaia di « Rocchini » tra quelli che vengono attualmente scrutinati agli effetti dell'anzianità. Questa è la situazione, onorevole Gramegna!

Ma quale è la situazione dei magistrati entrati in carriera nel 1935? Onorevole Gramegna, non le hanno detto certo gli interessati che su 238 magistrati, che hanno fatto il concorso per la prima volta quest'anno, accade che più del 40 per cento viene promosso e solo in parte come vincitore del concorso. Non è mai accaduta una bazza di questo genere! Non le hanno detto che quest'anno ne promuoveranno 93 su 238 e non le hanno detto che, se manteniamo questo sistema, prima che possano venire i magistrati che sono entrati in carriera nel 1938, avremo promosso quasi tutti per necessità. Ma possiamo creare questa situazione di privilegio a favore di taluni per i quali giuoca una legge che era giustificata nel 1945 di fronte al fatto che c'era stata la guerra e ci trovavamo in una situazione disordinata della Magistratura, possiamo noi continuare a mantenere una legge che crea questa situazione di privilegio?

Se vogliamo ridare la tranquillità ai magistrati bisogna che cominciamo a dire a tutti, e non solo a quelli che si agitano contro la

legge, che la situazione è uguale per tutti, che la legge è uguale per tutti. Questa è la situazione vera, onorevole Gramegna! Quindi anche le legittime aspettative non possono essere tenute presenti perchè le legittime aspettative degli uni e degli altri sono perfettamente uguali. Agli uni è capitato il terno al lotto della legge del 1945: non si tratta altro che di togliere a questi gli avanzi di quella fortuna inaspettata e riportarli sul piano della giustizia, dell'uguaglianza con tutti gli altri magistrati.

Rispondo poi al senatore Schiavone, il quale dice: ma voi, che avete l'interesse a ritardare la promozione, in effetti la accelerate. Non è affatto vero: è questione di meccanismo nel momento in cui si bandisce il concorso, ma il concorso si svolge nello stesso periodo, perchè il concorso del 1952 non è affatto vero che non ci sia stato, come è detto nel memoriale che è pervenuto, per via indiretta, anche a me: quel concorso è stato bandito nel 1951, e proprio per esso stiamo promovendo i magistrati. Abbiamo bandito e si sta svolgendo il concorso per il 1952 e torneremo a bandirne un'altro, senza nessuna interruzione e senza alcun cambiamento. Non si accelera dunque niente, per la semplice ragione che si vengono a svolgere le promozioni nello stesso periodo di tempo.

Queste sono le considerazioni che io volevo aggiungere a quelle di fondo che ha svolto il relatore. Ed io insisto affinchè questo disegno di legge, che incontrò notevoli difficoltà anche nell'altro ramo del Parlamento — e fui lieto di vedere che esso ebbe la fortuna di essere salvato a scrutinio segreto dal voto di uomini oppositori del Governo, uomini che votarono contro una proposta analoga a quella del senatore Gramegna — sia portato senz'altro alla votazione definitiva.

Riservo il mio pensiero relativamente a quelli che sono gli emendamenti.

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'ordine del giorno dei senatori Gramegna ed altri, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il Senato della Repubblica, considerato che la materia relativa alle promozioni dei magistrati va compresa ed elaborata nel nuovo ordinamento giudiziario; che il Ministro guardasigilli ha già presentato al Consiglio dei ministri, nella seduta del 6 novembre ultimo scorso, uno schema di disegno di legge sul nuovo ordinamento giudiziario; che se venisse discusso ed approvato l'attuale disegno di legge n. 2396 si verificherebbe il rapido susseguirsi di tre diversi sistemi di promozione dei magistrati, con evidenti gravi inconvenienti; delibera di non procedere alla discussione degli articoli e passa all'ordine del giorno ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

(*Posti disponibili per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione*).

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, è abrogato.

Le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono conferite per il numero di posti, da attribuire rispettivamente alle dette categorie, corrispondente alle vacanze previste nell'anno in cui sono indetti i concorsi e alle vacanze impreviste dell'anno precedente.

Per le promozioni a magistrato di Corte di appello i posti sono ripartiti:

a) per quattro decimi ai vincitori del concorso;

b) per quattro decimi ai magistrati promovibili per merito distinto in seguito allo scrutinio;

c) per due decimi ai magistrati promovibili per merito, parimenti in seguito allo scrutinio.

Per le promozioni a magistrato di Corte di cassazione i posti sono attribuiti per due terzi ai vincitori del concorso e per un terzo ai magistrati promovibili in seguito allo scrutinio.

Le promozioni per concorso e per scrutinio sono conferite, in ogni caso, con decorrenza agli effetti giuridici ed economici non posteriore al 31 dicembre dell'anno in cui è indetto il concorso.

I posti indicati nel terzo e quarto comma, non coperti, si aggiungono ai posti vacanti dell'anno successivo da ripartire secondo le disposizioni dei predetti commi.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Ordine delle promozioni*).

I magistrati promossi per concorso, secondo l'ordine di iscrizione nelle graduatorie, prendono posto nel ruolo di anzianità, prima dei magistrati promossi per merito distinto nello stesso anno; i magistrati promossi per merito distinto, secondo l'ordine degli elenchi, prendono posto prima di quelli promossi per merito.

I magistrati dichiarati promovibili per scrutinio, con classifica definitiva, possono essere promossi, con riserva di anzianità, prima che siano esauriti i lavori di revisione. Esauriti tali lavori, e formati gli elenchi di tutti i magistrati dichiarati promovibili con la medesima qualifica, sono sciolte le riserve di anzianità conferendosi a ciascun magistrato la promozione con la decorrenza giuridica corrispondente al posto occupato negli elenchi, ferme, tranne che agli effetti dell'anzianità, le promozioni già disposte.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione*).

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo e nel quarto comma dell'articolo 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

PRESIDENTE. Su quest'articolo sono stati presentati tre emendamenti identici: il primo da parte dei senatori Colla, Musolino, Troiano, Sinforiani, Ghidetti e Picchiotti; il secondo da parte del senatore Ciampitti e il terzo da parte del senatore Gramegna. Si dia lettura della proposta di modificazione.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" Al concorso per la promozione a magistrato di appello sono ammessi i magistrati di tribunale che compiono 16 anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colla per svolgere il suo emendamento.

COLLA. L'emendamento ha per oggetto la conservazione di quel giusto equilibrio, per il quale i diritti acquisiti non possono essere vulnerati, e vuole imporre una parità di posizione mediante il termine dei sedici anni. Mi sembra che tutto questo corrisponda a un concetto di giustizia necessaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per illustrare il suo emendamento.

CIAMPITTI. Signor Presidente, siccome il mio emendamento coincide con quello che ha presentato l'onorevole senatore Colla e con quello di altri senatori, mi rimetto alle decisioni del Senato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gramegna per illustrare il suo emendamento.

GRAMEGNA. Rinuncio a svolgerlo per lo stesso motivo addotto dal senatore Ciampitti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. I tre emendamenti identici, il primo che ha come primo firmatario il senatore Colla, l'altro il se-

natore Gramegna ed il terzo il senatore Ciampitti, sono stati in sede di discussione generale confutati dal relatore, il quale quindi non ha che da richiamarsi a quello che ha detto per concludere che, ad avviso della maggioranza della Commissione, non ricorrono ragioni per non accelerare, in concreto, le promozioni da magistrato di tribunale a magistrato di Corte di appello. La Commissione quindi non accetta gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro di grazia e giustizia ad esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Ministro è contrario. Non c'è nessuna ragione di questo acceleramento che comprenderei se si dovesse riferire a coloro che entrano in carriera adesso per i quali abbiamo delle norme per cui devono trascorrere due anni dalla laurea, ma per gli altri non vedo nessuna ragione se non quella di favorire certe determinate categorie. Debbo aggiungere — siccome è stato detto che si sarebbero volute favorire con questo disegno di legge determinate persone — che l'altra volta vi ho portato la graduatoria, perchè si verificasse che le persone di cui si faceva il nome non erano toccate da questo disegno di legge perchè entrate in carriera dal '39-'40. Si trattava di una volgare calunnia che le hanno riferito, onorevole Gramegna.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto, con distinti emendamenti, dai senatori Colla ed altri, dal senatore Ciampitti e dal senatore Gramegna e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Al concorso per la promozione a magistrato di appello sono ammessi i magistrati di tribunale che compiono 16 anni effettivi di servizio nella categoria entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è un altro emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Ciampitti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Aggiungere, in fine, il seguente comma:

" Al concorso per magistrato di cassazione relativo alle vacanze del 1953 potranno prendere parte gli attuali magistrati di appello promossi a tali funzioni entro il 31 dicembre 1947 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per illustrare questo emendamento.

CIAMPITTI. Ho presentato al disegno di legge ministeriale 4 emendamenti, uno all'articolo 3, un altro all'articolo 4, due all'articolo 5: tutti e quattro hanno la stessa finalità e uno scopo comune, sicchè, discutendo brevemente intorno al mio emendamento all'articolo 3, intendo implicitamente discutere gli altri 3 emendamenti. In tal modo potrò risparmiare all'onorevole Senato una discussione intorno agli emendamenti da me presentati agli articoli 4 e 5.

Non entro nella questione generale che venne sollevata dalla Camera dei deputati, dove il disegno di legge governativo non ebbe buone accoglienze, anzi le accoglienze furono tutte contrarie, ostili al disegno di legge, tanto che con una frase spiritosa lo stesso Ministro guardasigilli ebbe a dire che aveva l'impressione che si volesse celebrare aprioristicamente al suo disegno di legge un funerale; ma poi da grande avvocato, oltre che da abile parlamentare, egli difese il suo disegno di legge così strenuamente che ebbe un successo personale in quanto che, mentre nessuno dei deputati che intervennero nella discussione disse una parola a favore, il disegno di legge fu approvato, con uno scarto di soli 10 voti.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. A scrutinio segreto.

CIAMPITTI. Fu un vero successo oratorio dell'onorevole Ministro e fu un omaggio reso alla sua personalità. Non ci si volle indubbiamente, con quella votazione, mettere contro una creatura prediletta del Ministro. Nessuno dei miei quattro emendamenti proposti in questa sede ha carattere di ostilità al disegno di legge; nessuno di essi tende ad inficiare il substrato del disegno di legge stesso, in quanto che essi tendono semplicemente ad impedire che, appro-

vando così come è stato approvato dalla Camera dei deputati il disegno di legge ministeriale, possano essere feriti profondamente e, mi permetto di dire, anche ingiustamente, gli interessi di un gruppo di magistrati che naturalmente desidera che attraverso la votazione del Senato questi diritti vengano salvaguardati.

Ora dirò, onorevoli colleghi, che la stessa relazione dell'onorevole Rizzo alla 2ª Commissione, della quale mi onoro di far parte, lascia trasparire chiaramente i lati negativi del disegno di legge, approvando il quale, senza alcuno degli emendamenti da me proposti, sarebbero posti nel nulla, con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1952, i concorsi già banditi, in base a norme vigenti sin dal marzo 1952.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Con l'avvertenza che erano banditi in via provvisoria in attesa dell'approvazione della legge, nel qual caso sarebbero caduti.

CIAMPITTI. Ci sono magistrati che fin dal marzo 1952 hanno praticamente partecipato al concorso per la Cassazione per le vacanze che si verificheranno nel 1953.

I termini della questione di diritto transitorio, che riguarda in modo particolare gli attuali partecipanti al concorso per la Cassazione, sono stati esposti chiaramente nella relazione dell'onorevole Rizzo. In forza del secondo comma del citato articolo 4 che si vorrebbe abrogare, i magistrati di Appello promossi prima del 13 dicembre 1947, data di entrata in vigore del decreto legislativo, hanno potuto, secondo lo stesso decreto ministeriale 23 marzo 1952, prendere parte al concorso per la Corte di cassazione per le vacanze del 1953. Col disegno di legge sia per il nuovo sistema delle promozioni in Cassazione, sia per l'effetto retroattivo dell'abrogazione dell'articolo 4 del decreto legislativo del 1947, gli stessi magistrati non potrebbero partecipare al concorso già bandito ed al quale già partecipano. Le legittime aspettative dei partecipanti al concorso già bandito da oltre 6 mesi vengono senza alcuna ragione ignorate. Facile rimedio a tale ingiusto danno sarebbe l'adozione di uno dei miei emendamenti, nessuno dei quali, ripeto, è contrario al fine che il disegno di legge si propone di raggiungere. La relazione riconosce che è degna di considerazione la situazione degli attuali partecipanti al concorso già bandito per la Cassazione, in quanto manifesta « è l'equità di non diminuire sensibilmente le possibilità dei magistrati i quali per prendere parte a tale prova hanno affrontato alee di varie nature e spese non indifferenti », sebbene soggiunga che tuttavia la maggioranza della Commissione in coerenza col disegno di legge « vuole abrogare, per il concorso già bandito, precedenti disposizioni ritenute di eccezionale favore, di cui hanno goduto per i concorsi precedenti, magistrati aventi anche meno di 5 anni di servizio effettivo delle funzioni di consiglieri di appello ». Tale motivo è manifestamente inconsistente e rivela il proposito di varare il nuovo sistema e di evitare che il disegno di legge subisca il minimo ritardo per l'inevitabile approvazione da parte della Camera di quelle modifiche che il doveroso riconoscimento di legittime aspettative esige, in ogni sano ordinamento giuridico.

Sull'asserita coerenza col disegno di legge, è da osservare che scopo del predisposto provvedimento è unicamente l'eliminazione delle vacanze impreviste, per i pretesi inconvenienti a queste, a torto, attribuiti.

Nessuna parola in ordine all'abrogazione del citato secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del 1947, n. 1370!

La relativa questione di diritto transitorio è stata prospettata nella relazione della 2ª Commissione del Senato. Deve concludersi che non è ammissibile che non si sia posto nel dovuto rilievo dagli organi tecnici, che hanno preparato il disegno di legge, ciò che era con questo coerente.

Quanto all'affermazione che si tratta di una disposizione di particolare favore, che la maggioranza della Commissione vorrebbe abrogare, soltanto per il concorso già indetto da oltre sei mesi, si fa rilevare: primo: la disposizione di cui all'articolo 1, lettera *d*), della legge 1° febbraio 1949, n. 26, che prorogava al 31 dicembre 1949 l'articolo 10 del decreto legislativo 28 dicembre 1944, n. 438, è stata proprio adottata dal Senato (2ª Commissione permanente, in sede deliberante) su emendamento proposto dal senatore onorevole professor Giacinto Bosco, unicamente perchè il ritardo nell'indire e definire i concorsi e scrutini per le promozioni in Appello ed in Cassazione e nel conferire tali promozioni, dovuto alla situazione politico-am-

ministrativa, successiva all'8 settembre 1943, si perpetuava ancora nel 1949, per le vacanze già verificatesi negli anni 1946, 1947 e 1948.

Elementare esigenza di giustizia renderebbe necessaria la proroga del citato articolo 4 del provvedimento del 1944, al fine di rendere possibile che anche i magistrati vincitori dei concorsi e scrutinii relativi alle vacanze degli anni suddetti conseguissero la promozione a consiglieri di Corte d'appello o di Cassazione, con la stessa anzianità, che in realtà si sarebbe dovuta loro attribuire, senza il precisato ritardo dell'Amministrazione. Disposizione, pertanto, ispirata alla giusta attribuzione di quanto era dovuto. Norma, quindi, diretta ad evitare il pregiudizio che al personale derivava dal grave ritardo nel conferimento delle promozioni, anche agli effetti dell'ulteriore corso della carriera. Disposizione che riconosceva una legittima aspettativa, fondata su precise norme di legge, rimuovendo la causa, ossia il ritardo già precisato.

Con la proposta abrogazione, si vuole, senza alcuna consistente ragione, revocare il giusto riconoscimento di tale legittima aspettativa, voluto dallo stesso Senato, affermando oggi, contrariamente alla realtà, che il Senato possa essersi prestato a proporre, e quel che è peggio ad approvare, norme gratuitamente qualificate « di particolare favore », ciò che è assolutamente da escludere.

Secondo: la disposizione di cui all'articolo 4 del citato decreto 28 dicembre 1944, n. 438, è stata applicata a tutti i magistrati promossi per le vacanze degli anni 1945-46, anche agli effetti economici, e 1947-48, ai soli effetti giuridici (complessivamente 674).

Terzo: gli effetti giuridici delle promozioni così conferite sono tassativamente stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 3 maggio 1945, n. 233: « Ai fini di qualsiasi ulteriore avanzamento di carriera, se l'ultima promozione è stata conferita con l'efficacia retroattiva, si computa come effettivo servizio (vedi articolo 179 dell'Ordinamento giudiziario) nel grado con essa conseguito, quello prestato nel precedente, dopo la data a cui risalgono gli effetti giuridici della promozione stessa ».

Tale norma, tuttora in vigore, è stata costantemente applicata dall'Amministrazione per tutti i concorsi per la Cassazione relativi alla vacanze degli anni 1949, 1950, 1951 e 1952, ammettendo a parteciparvi tutti i consiglieri di Appello promossi a tale funzione, con effetto retroattivo dal 1944 in poi. Complessivamente 358 magistrati di Appello, dal primo vincitore del concorso di Appello per le vacanze 1944 (La Via Niccolò) all'ultimo promosso delle vacanze del 1946 (Capecelatro Enrico) n. 632 della graduatoria del 1952, potevano partecipare ai concorsi per magistrato di Cassazione e molti hanno conseguito la promozione con meno di 3 anni di esercizio reale (dalla data del decreto di nomina, senza tener conto di quella fissata agli effetti giuridici) della funzione di consigliere di Appello e partecipato al concorso con due anni appena di tale esercizio (Civiletti Giovanni promosso consigliere di Appello con anzianità 30 gennaio 1945, ma ancora giudice nella graduatoria del 1948 pagina 65, ciò che significa che il decreto di nomina è stato firmato dopo il 31 dicembre 1947...

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. No, il 13 dicembre.

CIAMPITTI. ... ha partecipato al concorso per la Cassazione indetto con decreto ministeriale 22 marzo 1950 e conseguito la promozione a tale grado in data 22 dicembre 1951).

Quarto: la proposta abrogazione importa che, mentre la disposizione di ordine generale è stata applicata per rendere giustizia a diverse centinaia di consiglieri di Appello, la stessa giustizia venga oggi negata agli ultimi 35 magistrati di Appello che ne hanno diritto, i quali sono i primi classificati sugli 800 magistrati entrati in carriera nel 1931 e sui 399 loro colleghi, che hanno preso parte allo stesso concorso per l'Appello per le vacanze 1947 e 1948, sette dei quali (come precisa la stessa relazione) esercitano da oltre due anni le funzioni di consiglieri e di sostituti della Corte di cassazione.

Quinto: gli attuali partecipanti al concorso già bandito nel marzo del corrente anno 1952 hanno in sostanza lo stesso numero di anni di servizio complessivo richiesto dal disegno di legge per poter prendere parte al concorso per la Cassazione. E ciò, senza tener conto: *a*) degli anni di servizio prestato da loro quali Pretori reggenti, ai sensi del regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 131, che è servizio

reale, nel senso non tecnico, ritenuto dalla maggioranza; *b*) che più di 18 anni di servizio reale, e non 16 di effettivo servizio, hanno prestato, prima di conseguire la promozione a consigliere di Corte di appello; *c*) che tutti i partecipanti all'attuale concorso negli ultimi due anni, corrispondenti proprio al 1947 e 1948, hanno prestato servizio reale di Consigliere di Appello avendo esercitato tali funzioni con o senza provvedimento *ad hoc; d*) che tale situazione fa coincidere quello che per l'articolo 4 del decreto-legge del 1945, n. 233, è tassativamente considerato servizio effettivo nel grado al quale si è promossi, con quello che imprecisamente si qualifica servizio reale, distinzione ignota al diritto; *e*) che soltanto nel 1941 il periodo minimo di anzianità richiesto per la partecipazione ai concorsi per la Cassazione è stato elevato a cinque anni di servizio di Appello, mentre nel 1923 era stato di soli due anni, aumentati a quattro nel 1933; *f*) che diversi fra gli attuali partecipanti al concorso per la Cassazione sono anziani di età. Il primo, Favara, sempre ritenuto degno, oltre che del massimo dei voti, anche di particolare elogio, fin dal concorso per uditore, non potrebbe partecipare, pur avendo 50 anni; mentre è noto che magistrati di ugual valore hanno conseguito la promozione a Consiglieri di Cassazione al 47° anno di età e anche prima.

PRESIDENTE. Senatore Ciampitti, la invito a concludere.

CIAMPITTI. L'abrogazione, fondata unicamente sul presupposto inesistente che si tratti di particolare favore, è contraria agli interessi dell'Amministrazione. Infatti, contrariamente alle esigenze fondamentali di questa, precisate anche recentemente, nello scorso luglio, nella relazione della Commissione giudicatrice dell'ultimo concorso per la Cassazione, s'impedisce che si realizzi la premessa indispensabile, perchè la prova del concorso sia veramente selettiva, come deve essere: la partecipazione di nuovi elementi.

Come è anche precisato nella relazione della 2ª Commissione, la selezione verrebbe limitata per la quinta volta consecutiva a quei magistrati i quali, entrati in carriera nel 1925 o in epoca anteriore, hanno già potuto partecipare, senza l'influsso effettivo di nuovi elementi, a ben 4 concorsi (dal 1949 al 1952) e non sono riusciti a superarli, benchè abbiano avuto a loro disposizione ben 113 posti di magistrati di Cassazione, mentre di solito i magistrati entrati in carriera a seguito dello stesso concorso ne hanno avuti soltanto 15 ed anche meno.

Sono certo che il Senato non vorrà sacrificare, insieme alle legittime aspettative di un certo numero di magistrati, meritevoli di ogni considerazione, gli interessi preminenti dell'Amministrazione, perchè la molto discutibile innovazione entri in vigore, con effetto retroattivo di quasi un anno, senza neanche quell'emendamento che è reclamato dalla più elementare giustizia, che regola ogni sano ordinamento giuridico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione sull'emendamento in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. I vari emendamenti del senatore Ciampitti portano all'esame ed alla discussione dell'Assemblea una questione di diritto transitorio, nel passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, relativa alla facoltà di alcuni magistrati di Corte d'appello di partecipare al concorso già indetto per la promozione a magistrato di Corte di cassazione.

Questa questione non fu discussa davanti all'altro ramo del Parlamento, ma essa fu oggetto di approfondito esame in sede di Commissione di giustizia e di questo esame il relatore ha dato atto nella sua relazione, alla quale egli deve richiamarsi, perchè, in questo caso, qualunque sia la sua opinione personale sulle tesi svolte dall'onorevole Ciampitti, egli deve essere il portavoce della maggioranza della Commissione, la quale sin d'allora si dimostrò contraria ad emendamenti come quelli oggi proposti dal senatore Ciampitti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia, per esprimere il suo avviso.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. La relazione della Commissione risponde agli emendamenti del senatore Ciampitti. Credo che in un suo emendamento ci sia un errore di scritturazione, perchè, probabilmente, nel primo emendamento si deve parlare di magistrati di Appello promossi a tale funzione entro il 13 dicembre del 1947, e non entro il 31 dicembre

come scritto. Questo vorrei che lei chiarisse, perchè, se è il 13 dicembre si mantiene una situazione per 35 magistrati, se è il 31 dicembre questo privilegio si allarga.

CIAMPITTI. È il 13 dicembre!

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Ciampitti ha parlato degli interessi preminenti della giustizia: dovrei diffondermi molto su questo, per la semplice ragione che dovrei dimostrare al Senato, che non vi è in questa questione nessun interesse preminente dell'Amministrazione della giustizia. Ma non mi dilungo, perchè su questo credo il Senato potrà darmi credito, non perchè sia un grande avvocato, come ha detto il senatore Ciampitti, ma perchè sono uno scrupoloso Ministro, che tutela gli interessi della giustizia. Vi sono invece degli interessi preminenti, ma non sono quelli dell'Amministrazione della giustizia, sono quelli di un certo gruppo di persone. Ora, qual'è la situazione di queste persone?

La situazione non è soltanto quella, onorevole Ciampitti, di poter accedere al concorso di Cassazione dopo tre anni di permanenza in Corte di appello, ma c'è un secondo privilegio e cioè che questi 35 magistrati, soli fra tutti fin'ora possono accedere al concorso per Cassazione dopo 21 anni di carriera mentre tutti gli altri hanno atteso 22 anni e ciò per il gioco della concomitanza di quelle due disposizioni transitorie: l'una che faceva retroagire e l'altra che riduceva a cinque anni. Questi Magistrati si trovano nella situazione che possono concorrere in Cassazione, loro e loro soltanto, dopo 21 anni di carriera e dopo meno di tre anni di Corte di appello. E questa loro situazione di privilegio si verifica — come ho accennato in sede di discussione generale — anche nei confronti dello stesso concorso poichè dei vincitori di esso 35 sono ammessi e 29 non sono ammessi per un semplice gioco di vacanze che si è verificato in eccedenza del giorno in cui è stato firmato l'uno o l'altro decreto.

Vi è anche una ingiustizia interna fra i vincitori dello stesso concorso: 35 ammessi e 29 esclusi e ciò oltre la ingiustizia generale nei confronti di tutti i magistrati per ammettere questi dopo 21 anni invece che dopo 22. È per eliminare questa ingiustizia inconsciamente derivata dal concorso di due disposizioni di legge, che ho proposto l'articolo 4 del disegno di legge che effettivamente non si inquadra nel sistema, ma che è stato proposto traendo occasione da un provvedimento in materia di promozioni per magistrati di Appello e di Cassazione. È parso opportuno correggere una stortura che involontariamente proprio la Commissione del Senato aveva introdotto, anche perchè in questo gioco di date è molto facile cadere in errore. È per correggere un errore, che costituisce una grave ingiustizia, come ho detto, nei confronti di tutti i magistrati che hanno concorso in Cassazione, che io insisto affinchè il Senato voglia respingere tutti gli emendamenti del senatore Ciampitti i quali mirano allo stesso risultato: quelli sull'articolo 3 e 4 infatti dicono sostanzialmente la stessa cosa.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dal senatore Ciampitti e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Se ne dia nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Al concorso per magistrato di Cassazione relativo alle vacanze del 1953 potranno prendere parte gli attuali magistrati di Appello promossi a tali funzioni entro il 31 dicembre 1947 ».

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Si dia nuovamente lettura dell'articolo 3.

BISORI, *Segretario*:

Art. 3.

(*Concorsi per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione*).

I concorsi per le promozioni a magistrato di Corte d'appello e a magistrato di Corte di cassazione sono indetti non oltre il 15 gennaio di ogni anno per un numero di posti corrispondente alle quote attribuite nel terzo o nel quarto comma dell'articolo 1.

Al concorso per la promozione a magistrato di cassazione sono ammessi i magistrati di Corte di appello, promossi a tale categoria in seguito a concorso o per merito distinto, che compiono sei anni effettivi di servizio nella categoria entro il 21 dicembre dell'anno precedente a quello in cui è indetto il concorso.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

BISORI, *Segretario*:

Art. 4.

(*Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili*).

Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948 n. 313; e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento dal senatore Ciampitti. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Nel primo comma, sostituire alle parole: " 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370 " le altre: " il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per svolgere questo emendamento.

CIAMPITTI. Il mio emendamento all'articolo 4 del disegno di legge in esame si riferisce esclusivamente ad una parte dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1370, e consiste nel sostituire alle parole: « 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370 » le altre: « il primo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Si rientra per altra strada in quel che è il contenuto dell'emendamento già respinto, perchè si ammettono coloro che sono stati esclusi votando l'emendamento precedente.

PRESIDENTE. Senatore Ciampitti, insiste nel suo emendamento?

CIAMPITTI. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Ciampitti, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BISORI, *Segretario*:

Art. 5.

(*Decorrenza della legge*).

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad

osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.

PRESIDENTE. Sul primo comma di questo articolo è stato presentato, da parte del senatore Gramegna, un emendamento tendente a sostituire alle parole: « 1° gennaio 1952 » le altre: « 1° gennaio 1953 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Gramegna per svolgere questo emendamento.

GRAMEGNA. Noi riteniamo che l'emendamento da noi proposto possa essere accettato perchè non vediamo la necessità per cui questa legge dovrebbe avere la retroattività al 1° gennaio mentre siamo alla fine del 1952. Per questa ragione insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. Il senatore Ciampitti ha presentato un emendamento identico a quello del senatore Gramegna. In via subordinata, ha proposto di sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« Le norme della presente legge non si applicano ai concorsi già banditi ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per svolgere questi emendamenti.

CIAMPITTI. Il primo emendamento tende a modificare la data di decorrenza della legge, stabilendo che ha effetto dal 1° gennaio 1953 e non dal 1° gennaio 1952. In via subordinata propongo che si sostituisca la dizione dell'articolo con la seguente: « Le norme della presente legge non si applicano ai concorsi già banditi ». Infatti, come tutti m'insegnano, la legge provvede per l'avvenire. Raramente la legge dispone la retroattività, e questo solo in casi eccezionali, che non mi pare ricorrano nella presente circostanza. Non credo che il Ministro voglia irrigidirsi sulla data di decorrenza di attuazione della legge, non accettando il mio emendamento, che tende a dar valore alla legge dal 1° gennaio 1953.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento anche dal senatore Schiavone, il quale rinuncia a svolgerlo. Si dia lettura della proposta di modificazione.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del primo comma con la seguente:

" La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze impreviste che si saranno verificate entro il 31 dicembre 1952 continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233 " ».

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti in esame.

RIZZO GIAMBATTISTA, *relatore*. L'articolo 5 che stiamo discutendo è l'effetto di un compromesso, realizzato davanti alla Camera dei deputati, rispetto ai concorsi in svolgimento. Allora le obiezioni più forti erano state fatte rispetto al concorso per magistrato di Corte di appello, che interessava circa 300 magistrati partecipanti al concorso bandito nel 1951; magistrati che, secondo l'ordinamento precedente, si sarebbero giovati anche delle vacanze impreviste dell'anno 1952. Per mitigare gli effetti della legge che stiamo discutendo, che ha effetto dal 1° gennaio 1952, fu votato infatti un emendamento, concordato credo anche con l'onorevole Ministro, secondo cui le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233, cioè secondo le norme dell'ordinamento ancora vigente.

Tenendo conto della data in cui stiamo discutendo il disegno di legge e dell'epoca presumibile in cui il disegno di legge, dopo la promulgazione presidenziale e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, entrerà in vigore, ritengo che la questione sostanzialmente abbia in gran parte perduto ogni contenuto pratico e che possa essere mantenuto l'articolo 5.

Ritengo poi che lo spostamento dall'una all'altra data è preclusa anche dalle votazioni precedenti per quanto riguarda l'altra questione di diritto transitorio, relativa al già indetto concorso a magistrato di Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il relatore ha già rilevato che, se votassimo lo spostamento di data, non si comprenderebbe cosa abbiamo già votato precedentemente. Se questa legge la facciamo entrare in vigore il 1° gennaio 1952, l'abrogazione che avesse ef-

fetto dal 1° gennaio 1953 perderebbe ogni valore.

Debbo anche aggiungere, come è stato osservato, e questo risponde all'emendamento Schiavone, che prego il proponente di ritirare, che praticamente la legge per la parte fondamentale viene ad aver vigore dal 1° gennaio 1953, dato che non potrà essere pubblicata se non nella prima decade di dicembre. Siccome voglio sperare che gli eventi letali negli ultimi giorni di dicembre siano limitatissimi, non credo che convenga rimandare alla Camera questa legge nell'interesse di quelle persone cui potrebbe capitare la disgrazia e la fortuna di vedere sparire un collega che potrebbe cedere loro il posto.

Quanto alla subordinata del senatore Ciampitti, debbo osservare che, quando fu bandito il concorso nel marzo di questo anno, nel bollettino apparve l'avvertenza che il concorso sarebbe caduto nel nulla quando fosse approvata la legge già presentata. Quindi non è che facciamo qualcosa di nuovo o togliamo un diritto quesito.

Per questo pregherei il Senato di voler respingere l'emendamento all'articolo 5 e il senatore Schiavone di ritirare il suo emendamento che riconosco fondato dal punto di vista teorico ma che non ha gran rilievo pratico.

SCHIAVONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIAVONE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Gramegna, tendente a sostituire, nel primo comma, alle parole: « 1° gennaio 1952 », le altre: « 1° gennaio 1953 ». Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

L'emendamento presentato dal senatore Ciampitti in via principale è precluso perchè identico a quello del senatore Gramegna testè respinto dal Senato.

Senatore Ciampitti, insiste sull'emendamento subordinato?

CIAMPITTI. Sì.

PRESIDENTE. Se ne dia allora nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

" Le norme della presente legge non si applicano ai concorsi già banditi " ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo 5. Se ne dia un'altra volta lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 5.

(*Decorrenza della legge*).

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952. Tuttavia le vacanze impreviste, già verificatesi alla data di entrata in vigore di questa legge, continueranno ad essere attribuite secondo le norme dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 233.

Per la ripartizione dei posti in aumento nelle categorie dei magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione continuano ad osservarsi, nel detto anno, le disposizioni dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 383.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina » (1653).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi li-

miti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, farò brevissime osservazioni. Mi riservo di far conoscere il pensiero preciso del nostro Gruppo quando verrà discusso il secondo progetto all'ordine del giorno, vale a dire cioè quello sullo stato giuridico degli ufficiali: tengo però a fare alcune considerazioni su questo progetto. Desidero rendere consapevole il Senato di quelle che sono state le nostre perplessità in seno alla Commissione della difesa.

Di fronte ad un tonnellaggio di guerra inferiore a quello del 1938, rilevammo una lieve diminuzione degli organici, ed un aumento del numero degli ammiragli rispetto al 1938, cosa questa, non vi nascondo che mi preoccupò e impressionò non poco. La stessa cosa avemmo a rilevare quando discutemmo i disegni di legge sugli organici dell'Esercito e su quelli dell'Aviazione.

Di fronte a così strana situazione noi pensammo di richiedere il parere del Consiglio superiore delle Forze armate. Il Consiglio superiore delle Forze armate venne interpellato e ha dato parere favorevole. Malgrado l'autorevole parere del Consiglio superiore delle Forze armate, io dichiaro al Senato a nome del mio Gruppo tutta la mia perplessità. Basterà che voi teniate presente, onorevoli colleghi, che nel 1938 gli ammiragli di squadra erano 7, mentre oggi, con il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame, gli ammiragli di squadra vengono portati a 8; quelli di divisione da 16 vengono diminuiti a 11; i contrammiragli ed i maggiori generali passano da 12 a 15; i capitani di vascello da 110 a 105; i capitani di fregata, i tenenti colonnelli da 213 a 232. Ma dove la cosa veramente presenta un aspetto singolare è nei gradi inferiori e soprattutto per quello di tenente e di sottotenente di vascello e di guardiamarina dove ci troviamo nella situazione opposta: e ciò proprio per degli ufficiali riguardo ai quali, data la situazione attuale, dato il fatto che non abbiamo più delle grandi unità e dato soprattutto il fatto che potremo disporre soltanto di piccole unità, sarebbe stato logico aspettarsi che il loro numero fosse stato elevato. Abbiamo, invece, che i tenenti di vascello nel 1938 erano 810, oggi sono ridotti a 290; i sottotenenti di vascello — guardiamarina — che nel 1938 erano circa 800, oggi sono limitati a 400. Di fronte a questa situazione, tenendo presente che nel 1938 la percentuale degli ufficiali ammiragli era dell'1,2 mentre oggi è dell'1,3; degli ufficiali superiori la percentuale del 1938 era del 24,77 mentre oggi è del 32,29; mentre invece per gli ufficiali inferiori da tenenti di vascello fino al guardiamarina la percentuale dal 74 per cento discende al 65 per cento nel 1952, di fronte a questa impostazione, di fronte a questi fatti, io debbo ripetere tutta la mia perplessità, e pur rendendomi conto come questa legge sia attesa dagli interessati, perchè garantisce agli ufficiali di Marina la loro giusta carriera e soprattutto le loro giuste aspirazioni, io dichiaro, a nome del mio Gruppo, che ci asterremo dal voto.

Presidenza del Vice Presidente **MOLÈ ENRICO**

CASARDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASARDI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ricorderò brevemente che questo disegno di legge, intitolato: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina », fa parte della terna presentata contemporaneamente, nell'aprile 1951, dall'onorevole Ministro della difesa e della quale facevano parte i disegni di legge analoghi per l'Esercito e per l'Aeronautica.

Il disegno di legge riguardante l'Esercito, come ha accennato il relatore nella sua efficace relazione, fu approvato dal Senato in Commissione il 6 giugno 1951 in sede deliberante, dalla Camera in Aula il 30 novembre 1951 e rinviato al Senato per piccole varianti; approvato infine dalla Commissione del Senato il 6 dicembre 1951 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 febbraio 1952, con effetto dal 1° gennaio 1951.

Quello sull'Aeronautica fu discusso e approvato nell'estate del 1951, e reso operante il 1° luglio del 1951 stesso.

Come hanno accennato gli onorevoli colleghi dell'opposizione, il disegno di legge per la Marina è stato discusso ampiamente ed esaurientemente, ed i motivi di qualche perplessità sorta furono ampiamente esaminati. La nostra Commissione delle difesa, su proposta del relatore, decise di chiedere ancora il parere dello Stato Maggiore generale e del Consiglio superiore delle Forze armate. Per la cronaca, non a scopo polemico, io voglio ricordare che fui discorde in questa decisione, in quanto lo stesso decreto che istituisce il Consiglio superiore delle Forze armate (legge n. 167 del 9 gennaio 1951) stabiliva all'articolo 4 che il Consiglio superiore delle Forze armate fosse diviso in tre sezioni: Esercito, Marina ed Aeronautica, e che dovessero andare all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate soltanto gli argomenti e le questioni che interessavano più di una Forza armata.

Ora, a mio parere, questo disegno di legge interessava la Marina solo per quanto esso imponesse delle spese; naturalmente, ma trattasi di spese cui la Marina provvede col suo stesso bilancio, come è specificato dall'articolo 34 del disegno di legge stesso.

Comunque, fu bene che il disegno di legge andasse o, per essere più esatti, ritornasse all'esame del Consiglio superiore delle Forze armate, la cui sezione Marina lo aveva già esaminato ed approvato un anno prima. È stato bene, perchè il Consiglio superiore delle Forze armate, riunitosi il 13 maggio 1952, dissipando definitivamente ogni dubbio, ritenuto che le cifre degli organici previste dallo schema rispondano alle più urgenti necessità della Marina, approvava il disegno di legge all'unanimità e senza apportarvi alcuna variante.

Noi abbiamo così un dato preciso fornitoci da quell'Alto Consesso tecnico, che può confortare quello che sarà il nostro giudizio e che, pur non rappresentando per noi un vincolo, dice molto alla nostra coscienza di legislatori. Comunque, ho anche ricordato che un anno e mezzo prima era già stato approvato questo disegno di legge, totalmente, dal Consiglio superiore delle Forze armate, quando però le esigenze della Marina erano ancora inferiori a quelle odierne, aumentate per effetto del riarmo e di tutto il lavorìo in atto per l'aumento ed il perfezionamento dei mezzi e l'addestramento del personale.

Non vorrei dire delle cose che sono di spettanza dell'onorevole Ministro, ma non posso esimermi dall'entrare nel merito di questa questione, dato che ho una certa esperienza in materia. La parte più importante di questo disegno di legge è quella che riguarda la istituzione dei ruoli speciali. I ruoli speciali sono una cosa soltanto in parte nuova. Esisteva il ruolo speciale per gli ufficiali di Stato Maggiore, per gli ufficiali di vascello, ruolo che ha dato eccellenti risultati, anche in tempo di guerra, tanto che abbiamo visto degli ufficiali di ruoli speciali promossi per merito di guerra, o trasferiti nel ruolo normale per la capacità, per l'abilità dimostrata nel campo marinaresco e militare. La Marina è rimasta affezionata a questi ruoli, ne ha compreso e ribadito l'importanza e li ha rinnovati, sia pure sotto un ordinamento un poco diverso. Non solo, ma ha voluto estenderli ad altri Corpi, li ha estesi al Corpo del genio navale, delle Armi navali, al Corpo del commissariato, al Corpo della capitaneria di porto. In totale, quella dei ruoli speciali, rappresenta come forza il 7 per cento rispetto al totale degli organici degli ufficiali ora proposti.

Importante è stata la soppressione del ruolo dei comandi marittimi del Corpo dello Stato Maggiore e del ruolo dei servizi del genio navale. Questi ruoli fiancheggianti, ma che non arrivano fino ai gradi massimi delle gerarchie dei rispettivi Corpi, hanno una storia che accennerò brevemente. Io ricordo ancora che, quando entrai in Marina, mezzo secolo fa, esisteva a fianco del Corpo allora detto degli « ufficiali di vascello », il Corpo dei « sedentari ». È questo un brutto nome, non solo per i marinai, ma per qualunque militare. Poi questo ruolo acquistò un certo carattere tecnico: vi si facevano trasferire a domanda in generale ufficiali che avevano delle specialità e divenne il ruolo degli « specialisti direzionali ». Poi si passò a quello che fu chiamato il ruolo *B*, distinguendo dal ruolo *A* cui appartenevano gli ufficiali di Stato Maggiore naviganti.

Ora, onorevoli colleghi, non vi sono preferenze nelle lettere dell'alfabeto, tutte hanno la stessa importanza, ma quando sotto di esse si elencano dei nomi di ufficiali si viene a sta-

bilire una differenziazione di categoria antipatica e mortificante, che può diminuire veramente il prestigio degli ufficiali, quel prestigio da cui non deve mai prescindere chi porta una divisa. Attualmente esiste la distinzione fra il « ruolo comandi navali » e il « ruolo comandi marittimi ». La differenza esiste, ma per lo meno si parla di « comandi ». Un ufficiale del ruolo comandi marittimi è un ufficiale che non imbarca, pur avendo doti di capacità e di esperienza, ed in grado quindi di rendere utili servizi nelle destinazioni a terra. Col presente disegno di legge cessa questa distinzione, resta un solo ruolo detto « normale » e viene a fianco costituito, come ho detto, il ruolo speciale che permette di ridurre gli organici nei gradi inferiori tenendo abbastanza ampi e vasti gli organici dei gradi superiori, mediante questa aggiunta di ufficiali che possono arrivare al massimo grado di capitano di fregata o tenente colonnello, realizzando un allargamento artificiale della base della piramide, una specie di grembiule messo intorno alla base della piramide, in modo da costituire un nucleo di ufficiali eminenti e sufficientemente preparati per i loro gradi. Perchè nei nuovi organici siamo arrivati a cifre piuttosto notevoli in alto e più assottigliate in basso? Perchè, anche se la Marina non ha più la flotta che aveva una volta, essa oggi è una cosa diversa da quella che era la Marina di anteguerra. Altri compiti, altre caratteristiche, altre esigenze, altri doveri. Io non posso mettermi a leggere troppe cifre, ma per esempio vi potrei dire, da notizie assunte negli uffici, che soltanto per la difesa del traffico marittimo, compresi gli osservatori da destinare sugli aerei che disimpegnano questo compito, occorrono 225 ufficiali. Per la difesa del traffico sulle rotte costiere e per le isole 170 ufficiali. (Per tutte le esigenze dovute ai nuovi compiti della Marina, e a cui io ho avuto l'onore di accennare altre volte in occasione della discussione sui bilanci o di altre leggi, ricorderete che vi sono stati stanziamenti speciali).

Vi è poi il contributo all'azione offensiva alleata; l'apprestamento delle basi per le flotte alleate cui dobbiamo concorrere; la difesa delle basi. Infine l'organizzazione centrale: le scuole e i comandi del N.A.T.O. che assorbono, sotto varie forme, 168 ufficiali. Totale degli ufficiali necessari per tutti questi compiti della Marina n. 3.622 ufficiali, mentre osservando i nuovi ruoli oggi sottoposti alla nostra approvazione constatiamo che non prevedono che 3.469 ufficiali, cioè 153 unità in meno di quelle che vi ho riportate. Non solo, ma, se andiamo a fare il confronto con i ruoli del 1938, vediamo che gli organici del 1938 comprendevano 5.188 unità, mentre gli organici che oggi si propongono assommano a 3.469 unità. Abbiamo dunque una differenza in meno rispetto al 1938 di 1.719 ufficiali. Le percentuali dei gradi alti e medi, come ha detto l'onorevole Palermo, sono alquanto cresciute, mentre sono diminuite quelle dei gradi inferiori, ma bisogna riflettere che oggi la guerra è questione tecnica; oggi hanno grandissima importanza le cosiddette infrastrutture, basi, arsenali, occorrono mezzi; ma le infrastrutture, gli arsenali e i mezzi richiedono soprattutto ottimi e numerosi dirigenti e quindi persone di alto sapere e di lunga e provata esperienza.

Gli ammiragli sono diminuiti di 4 unità, e ciò è dovuto alla diminuita necessità di ammiragli imbarcati. I compiti di carattere operativo e riguardanti l'organizzazione amministrativa non hanno subìto e non potevano subire variazioni in meno proporzionate alle variazioni della flotta. Sono sorte, in dipendenza dell'unificazione ministeriale, nuove necessità, oltre a quelle dovute agli Alleati, all'Organizzazione atlantica ecc. Per le nuove esigenze del Genio navale e delle Armi navali la Marina ha dovuto aumentare gli ufficiali degli alti gradi nei rispettivi Corpi. La grande evoluzione tecnica dei mezzi di guerra ha reso necessario potenziare gli organi di studio e di esperimento, ponendo dei generali a capo dei reparti di Maricost e Marinarmi e degli arsenali della Marina. L'aumento che si propone pei generali del Genio navale e delle Armi navali, risponde agli alti compiti che essi debbono assolvere: funzioni amministrative, ispettive, consultive e di studio, soprattutto queste ultime per quanto riguarda il Comitato progetti delle armi e delle navi e la Commissione per le esperienze di guerra. Anche per ragioni ispettive si richiede l'aumento di un generale nel Corpo sanitario, e così in quello di Commissariato e nel Corpo delle capitanerie di porto.

In conclusione, non posso che associarmi alla conclusione cui è giunto il Consiglio superiore delle Forze armate e quindi dichiararmi per l'approvazione del presente disegno di legge. Considerando la spesa, quale sommariamente risulta dall'articolo 34 del disegno di legge, divisa in tre esercizi, essa è globalmente di circa mezzo miliardo. Considerando che un grosso apparecchio da bombardamento costa un miliardo e forse sorpassa tale cifra e che di questi apparecchi ne occorrono migliaia, l'onere per l'aumento relativo a questi nuovi organici non è eccessivo.

Onorevoli colleghi, ho terminato il mio breve intervento. Noi vediamo giorno per giorno gli sforzi che le nostre Forze armate compiono per risorgere, per riorganizzarsi, in modo da potere essere all'altezza del compito di difesa della Patria che è loro assegnato.

Tutti gli italiani seguono con vivo interesse lo svolgersi delle esercitazioni che l'Esercito esegue spesso alle frontiere, e di quelle numerose che la Marina e l'Aviazione hanno eseguito su vasta scala in Mediterraneo unitamente alle Forze navali ed aeree delle altre Nazioni del Patto atlantico. Quella che ha luogo in questi giorni vede operare in armonica collaborazione le forze aereo-navali dell'America, Inghilterra, Italia, Francia, Grecia, Turchia e reparti da sbarco del nostro glorioso reggimento « San Marco ». La Marina italiana vi contribuisce con piccole, ma numerose unità: corvette, cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi-scorta, unità da sbarco, ecc. La Marina vi prende parte in modo da riscuotere il plauso dei capi preposti alle esercitazioni. In essa è sempre viva quella fiamma di patriottismo e di entusiasmo che la spinse a sacrificarsi nobilmente insieme alle altre Forze armate durante la passata guerra, che la incita oggi a riacquistare vigore ed efficienza. Il possedere ruoli e quadri adeguati è condizione fondamentale per la sua efficienza. Il voto che noi daremo per approvare questo disegno di legge ha quindi una grande importanza; non soltanto materiale, ma morale soprattutto, e per la Marina sarà ambito premio il voto di questa alta Assemblea che significherà riconoscimento per ciò che essa ha fatto nel passato e fiducia per ciò che sarà in grado di fare in avvenire. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cadorna.

CADORNA, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, i miei predecessori, particolarmente l'ammiraglio Casardi che con nota competenza ed amore per la Marina ha parlato così lungamente su questo problema, che è un problema essenzialmente tecnico, mi dispensano dal trattarne diffusamente e di riprendere in dettaglio gli stessi argomenti. Mi limito ad accennare i punti principali ai quali si è attenuta la relazione: col disegno di legge n. 1624 del 24 dicembre 1951 furono approvati gli organici dell'Esercito, successivamente con legge del luglio 1952 furono approvati quelli per l'Arma aeronautica. Restavano quelli per la Marina che furono posposti, perchè la Marina si trovava in una condizione particolarmente favorevole. In effetti essa godeva di una situazione privilegiata perchè, con decreto-legge del maggio 1948, il Ministero della marina aveva la possibilità di apportare variazioni provvisorie ai quadri organici, facendo una riduzione prima e poi rincrementando nuovamente gli organici man mano che la Marina riprendeva vigore. Successivamente, con una legge del 1949, questa autorizzazione veniva prorogata fino all'entrata in azione della legge che oggi viene presentata. Inoltre devo aggiungere che la Marina ha subito meno dell'Esercito la crisi del dopoguerra inquantocchè, avendo potuto sistemare, seppure in modo provvisorio, i suoi quadri, non ha avuto il fenomeno del blocco delle promozioni. Ciò non toglie che questa legge ha attualmente carattere di urgenza e noi la presentiamo con le più vive raccomandazioni.

La legge ha un contenuto tecnico che l'ammiraglio Casardi ha lungamente illustrato. Si trattava anzitutto di fare un profondo rivolgimento dell'ordinamento stesso della Marina, creando una nuova categoria che è quella dei ruoli speciali, categoria che è stata applicata a tutti i ruoli: Stato Maggiore, Genio navale, Armi navali, Commissariato e Capitaneria di porto, restandone esclusi soltanto il Corpo sanitario, per ovvie ragioni, perchè non vi possono essere due categorie di medici, ed il Corpo equipaggi marittimi, che già adempie a funzioni

complementari. La formazione del ruolo speciale non rappresenta, come principio, un criterio nuovo, perchè fu applicata in passato anche all'Esercito con le categorie di ufficiali a carriera limitata: rappresenta una categoria di ufficiali, provenienti in gran parte dai sottufficiali e dagli ufficiali di complemento, che naturalmente, avendo titoli di studio inferiori, non avendo preparazione culturale come quella necessaria per gli ufficiali di una Marina moderna (naturalmente questa particolare istruzione è straordinariamente costosa), può adempiere a numerose funzioni di secondo piano. Noi non ci siamo nascosti che l'istituzione dei ruoli speciali che oggi sono stati creati nell'aeronautica e nella marina e che corrispondono agli ufficiali a carriera limitata, che una volta erano nell'esercito, indeboliscono piuttosto che rafforzare il gruppo dei subalterni. Però è anche vero che le funzioni del subalterno nella Marina e nell'Aeronautica non sono così caratterizzate come nell'Esercito. Non esiste infatti nella Marina e nell'Aeronautica il comandante di plotone, che ha un colore ben determinato. D'altra parte, e di questo parleremo più diffusamente in seguito, quando verrà presentata alla Camera la legge sull'avanzamento, questa categoria di ufficiali a carriera limitata agevola la carriera degli altri ufficiali, cioè riduce la base di quella figura geometrica a forma di piramide che è caratteristica della gerarchia militare; minore è il numero dei subalterni, minore è il numero di quelli che debbono essere sacrificati per la strada, e mandati a riposo in età ancor giovane.

Sotto questo aspetto è quindi da ritenersi che la costituzione dei ruoli speciali abbia un effetto notevolmente favorevole. Come conseguenza della costituzione dei ruoli speciali sono state fatte molti modifiche. Molti Enti, categorie, ruoli che prima esistevano sono stati aboliti, perchè sono conglobati nel ruolo speciale. Così è stata abolita, nello Stato maggiore, la suddivisione tra ruolo comandi navali e ruolo comandi marittimi, tutti trasferiti nel ruolo normale. Così nel Corpo genio navale è stata abolita la differenziazione fra ruolo direzione e ruolo servizi e così quella degli ufficiali in congedo, che prima erano del Genio navale o del Genio navale direzione macchine, rappresentando la prima categoria quella dei laureati e la seconda dei diplomati. Ed altre varie differenze sono state abolite, alle quali non accenno perchè ne è stato parlato poco fa.

Il capitolo che più ha interessato la Commissione è stato quello dell'ampliamento degli organici, il quale comporta l'aumento di due ammiragli di squadra, due tenenti generali, tre contrammiragli, 34 comandanti di vascello e colonnelli, 47 capitani di fregata, 43 capitani di corvetta e maggiori, 32 tenenti, 35 subalterni.

Questo stesso aumento conferma quanto dicevo prima: che l'aumento nei gradi inferiori è stato proporzionalmente molto minore. Questo può servire al fine di dare una sistemazione meno peggiore alla carriera militare, problema gravissimo e che dovremo discutere quando si tratterà della legge di avanzamento. Malgrado queste considerazioni, era parso alla Commissione che questi organici, specie per quel che concerne i gradi medi ed alti, fossero sproporzionati all'attuale efficienza della Marina, agli incarichi ed alle funzioni che essa può avere oggi, ed anche a quelli che avrà domani. Sotto questo punto di vista la Commissione fu divisa, mentre il Ministero faceva presente l'urgenza che questi organici venissero approvati, così com'erano, soprattutto per la considerazione dei notevoli impegni che vengono alla Marina dalla situazione internazionale, cioè le esigenze delle Forze armate atlantiche e speriamo in un prossimo futuro di quelle europee. Tali esigenze hanno assorbito una grande quantità di ufficiali, specialmente dei gradi medi, e quindi gli organici, attuali si sono dimostrati notevolmente inferiori alla necessità.

La Commissione ha ritenuto perciò di doversi rivolgere all'ente più qualificato per dare un parere che interessava tutte e tre le Forze armate; di fronte ad un verbale del Consiglio superiore delle Forze armate nel quale gli organici, così come sono stati proposti, sono stati approvati all'unanimità, la Commissione ha ritenuto senz'altro di dare la sua approvazione.

Un altro capitolo tratta dei limiti di età. I limiti di età sono stati conservati uguali per lo Stato Maggiore, sono stati leggermente aumentati per tutte le altre categorie, in modo da portarli sullo stesso piano per tutte e tre le Forze armate. Anche la tendenza all'aumento del limite di età è in funzione di una sistemazione migliore della carriera, sempre in conse-

guenza del grave problema di dovere collocare in congedo personale ancora giovane, proprio nel periodo in cui l'ufficiale ha una famiglia sulle spalle. Tutti sanno d'altronde quali sono le condizioni delle pensioni e le difficoltà di procurarsi un altro impiego.

Altro capitolo riguarda le modifiche al reclutamento degli ufficiali di complemento. Gli ufficiali di complemento, secondo la vecchia legge, venivano reclutati in varie maniere. alcuni con un semplice tirocinio, altri con un corso teorico-pratico. Il tirocinio è stato abolito e tutti gli ufficiali debbono compiere il corso teorico-pratico all'Accademia navale.

Alcune altre modificazioni riguardano l'accettazione dei licenziati dall'Istituto tecnico-industriale, nel senso che questo titolo è valido per l'ammissione al reclutamento nel Ruolo speciale.

Altra piccola modificazione riguarda la costituzione di un ruolo ufficiali dei servizi portuali, tratti da personale del Corpo equipaggi marittimi. Si tratta di una piccola disposizione, trattandosi di un organico di due capitani e di otto subalterni. Il personale dei servizi portuali, che è numerosissimo in taluni porti, sembra opportuno che venga comandato da ufficiali tratti dal suo stesso ambiente. Questo significa dare una soddisfazione a dei vecchi sottufficiali che hanno ben meritato.

Ciò posto, si ritiene di poter proporre che questo disegno di legge, che la Marina attende da molto tempo e che auguriamo sia ad essa fonte di nuovo splendore, sia approvato dal Parlamento. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della difesa.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Onorevoli senatori, questo è — come loro hanno udito — il terzo disegno di legge sugli organici delle Forze armate, che arriva con notevole ritardo rispetto agli altri due, ma che, a differenza degli altri due disegni di legge che hanno trovato opposizione, non ha trovato praticamente nessuna opposizione. Quindi mi potrei limitare, come di fatto mi limiterò, alla esauriente relazione. (*Interruzione del senatore Palermo*).

Si vede che la lunga mano della Marina può avere influenza su dei marinai come l'onorevole Palermo e di questo enormemente mi compiaccio.

Questo disegno di legge, come è stato giustamente rilevato, ha un contenuto tecnico che è stato lungamente discusso al Consiglio superiore delle Forze armate, che non è presieduto da un ammiraglio, ma da un generale. E un ammiraglio, un generale dell'Aviazione e uno dell'Esercito, discutendo tecnicamente, hanno trovato ad unanimità che questi organici erano necessari se non altro per renderli adeguati agli aumenti organici dell'Esercito e dell'Aviazione. Ma per togliere l'ultima perplessità al marinaio Palermo...

PALERMO. Artigliere, per essere più precisi.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Non le voglio dire che è inesatto che ci siano aumenti di organici negli alti gradi rispetto al 1938, perchè è vero che gli ammiragli di squadra nel 1938 erano sette e adesso ne proponiamo otto, ma non ha fatto menzione l'onorevole Palermo che, nel 1938, oltre agli ammiragli di squadra, c'erano tre ammiragli di armata, sicchè erano dieci e non otto, e nel 1942 erano 32; nel 1948 erano sette, però col segretario generale, che era fuori quadro. Quindi praticamente ne abbiamo aumentato solo uno rispetto al 1948 e abbiamo diminuito rispetto al 1938. Così per gli ammiragli di divisione: erano 16 nel 1938 e 19 in tempo di guerra; erano stati ridotti ad 11 nel 1948 ed 11 rimangono proposti.

Quindi non c'è questo colossale aumento che credeva di riscontrare l'onorevole Palermo e perciò credo che anche questa ultima perplessità dell'opposizione possa cadere. Mi associo e ringrazio il relatore per le sue considerazioni dato che anch'egli è un generale dell'Esercito e quindi completamente obiettivo in questo campo, e mi associo alle considerazioni del senatore ammiraglio Casardi, che ha dato una esauriente spiegazione degli aumenti degli organici. So perfettamente che la ricostituzione della nostra Marina trova molta poca comprensione, per non dire molta opposizione, e non soltanto in Italia, ma anche fuori. Si vorrebbe che la Marina si limitasse alla costruzione degli spazzamine per far passare le navi altrui, il che francamente non è nell'intenzione del Governo italiano. Crediamo che una politica militare permanente di un Governo italiano che si rispetti, di una penisola protesa quindi sul

mare, abbia bisogno, per qualsiasi frangente che possa capitare, anche a salvaguardia della sua indipendenza, di una Marina. Quindi noi ci accingiamo alla ricostruzione della Marina come ci accingiamo alla ricostruzione delle altre Forze armate. (*Approvazioni dal centro e dalla destra*).

È per queste ragioni che raccomando al Senato l'approvazione del presente disegno di legge. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra*).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO I.

Ruoli normali e ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto.

Art. 1.

I ruoli degli ufficiali della Marina in servizio permanente effettivo dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge, assumono, alla data predetta, la denominazione di ruoli normali dei Corpi stessi.

Nei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto sono istituiti ruoli speciali di ufficiali in servizio permanente effettivo. Tali ruoli comprendono i gradi da guardiamarina o sottotenente a capitano di fregata o tenente colonnello.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il reclutamento nei gradi iniziali dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 si effettua mediante concorsi per titoli e per esami tra gli ufficiali di complemento della Marina e i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino, rispettivamente, nelle condizioni indicate agli articoli 3 e 4.

(*È approvato*).

Art. 3.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi che non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro anni compreso il servizio di leva e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale.

Gli ufficiali subalterni di complemento del Corpo di stato maggiore muniti di diploma di capitano superiore di lungo corso e gli ufficiali subalterni di complemento dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto muniti di una delle lauree richieste, rispettivamente, dagli articoli 9, 11, 14 e 15 del testo unico approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, possono partecipare ai concorsi di cui al precedente comma anche se non abbiano compiuto il periodo di servizio di quattro anni, purchè abbiano ultimato il servizio di leva.

(*È approvato*).

Art. 4.

Ai concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali possono partecipare i sottufficiali di carriera del Corpo equipaggi militari marittimi che non abbiano superato il 30° anno di età, abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale di carriera con qualifica non inferiore a « molto buono » e siano in possesso di uno dei titoli appresso indicati:

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diploma di istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo del genio navale;

diploma di istituto tecnico industriale, sezione radio-tecnici o sezione chimici o sezione

meccanici elettricisti, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle armi navali;

diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo di commissariato militare marittimo;

diploma di istituto tecnico nautico, sezione capitani, o diploma di istituto tecnico commerciale, per la nomina nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

(*È approvato*).

Art. 5.

Le prove di esame dei concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente dei ruoli speciali sono le seguenti:

a) esame scritto su un tema di cultura generale;

b) esame scritto su un tema di cultura professionale;

c) esame orale di cultura generale e di cultura professionale.

I programmi e le modalità delle prove di esame sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 6.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:

a) per la nomina a guardiamarina nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, presidente;

due ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore, membri;

b) per la nomina a sottotenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1:

un ufficiale ammiraglio o capitano di vascello, ovvero un ufficiale generale o colonnello dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, presidente;

un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore o, qualora il presidente appartenga al Corpo di stato maggiore, un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro;

un ufficiale superiore dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, membro.

Delle commissioni previste dal precedente comma fa pure parte con funzioni di segretario senza diritto a voto un funzionario della carriera amministrativa di grado non superiore all'ottavo.

(*È approvato*).

Art. 7.

Alle prove scritte di esame di cui all'articolo 5 sono ammessi a partecipare i candidati ai quali la commissione giudicatrice abbia assegnato un punto non inferiore a dodici ventesimi per il complesso delle qualità militari e professionali risultanti dai documenti esistenti nelle loro pratiche personali e dai documenti presentati dai candidati medesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che in ciascuna delle prove scritte abbiano riportato un punto non inferiore a dodici ventesimi. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di dodici ventesimi.

La graduatoria degli idonei è formata dalla commissione in base alla somma del punto riportato dal candidato nella valutazione di cui al primo comma e della media dei punti conseguiti nelle prove di esame.

(*È approvato*).

Art. 8.

Qualora nei ruoli normali dei Corpi indicati nell'articolo 1 esistano vacanze nei gradi di ufficiale subalterno e tali vacanze non possano essere coperte con nomine o promozioni entro l'anno, è in facoltà del Ministro della difesa di disporre che esse siano coperte, in tutto o in parte, mediante trasferimento nei detti ruoli di sottotenenti di vascello, di tenenti e di sottotenenti dei corrispondenti ruoli speciali, che ne facciano domanda.

Possono chiedere il trasferimento nei ruoli normali:

i sottotenenti di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore, che abbiano almeno due anni di anzianità di grado;

gli ufficiali subalterni dei ruoli speciali degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, che siano muniti di una delle lauree richieste per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo del corrispondente ruolo normale e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado se tenenti.

I candidati sono presi in esame dalla commissione ordinaria di avanzamento che, sulla base degli elementi risultanti dalle pratiche personali degli ufficiali, stabilisce quali di essi, nei limiti dei posti da coprire, siano meritevoli del trasferimento nei ruoli normali.

Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta commissione devono:

sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di stato maggiore dell'Accademia navale e compiere il corso superiore, se sottotenenti di vascello;

sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati all'articolo 1. I tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo.

Gli ufficiali che abbiano superato le prove di cui al precedente comma sono trasferiti nei ruoli normali con il loro grado e con anzianità assoluta non anteriore a quella conferita ai pari grado nominati sottotenenti o promossi sottotenenti di vascello o tenenti nei ruoli normali nell'anno in cui si verifica il trasferimento.

(*È approvato*).

TITOLO II.

Modificazione di ruoli.

Art. 9.

La ripartizione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore in ruolo dei comandi navali e in ruolo dei comandi marittimi e degli ufficiali del Genio navale in ruolo delle direzioni e in ruolo dei servizi, istituita con l'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, è soppressa.

Gli ufficiali già appartenenti ai ruoli di cui al primo comma sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detti ruoli, rispettivamente, nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore e nel ruolo normale del Corpo del genio navale. A parità di anzianità assoluta sono iscritti nel ruolo normale prima gli ufficiali provenienti dal ruolo dei comandi navali o delle direzioni.

(*È approvato*).

Art. 10.

Il ruolo servizi radiotelegrafici degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi, previsto dall'articolo 16 lettera *g*) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

(*È approvato*).

Art. 11.

Gli ufficiali del ruolo servizi nautici del Corpo equipaggi militari marittimi, provenienti dalla categoria elettricisti, sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo servizi tecnici degli ufficiali dello stesso Corpo.

(*È approvato*).

Art. 12.

Il ruolo degli ufficiali del Genio navale D. M. (direzione macchine), istituito per ogni categoria di ufficiali in congedo del genio navale con l'articolo 2, lettera *b*), della legge 23 maggio 1940, n. 649, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge,

iscritti, con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo degli ufficiali in congedo del Genio navale di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo 2. A parità di anzianità assoluta, essi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di cui alla citata lettera *a*).

(*È approvato*).

Art. 13.

Il ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, previsto dall'articolo 47 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è soppresso.

Gli ufficiali del soppresso ruolo sono, alla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiti con il grado e l'anzianità posseduti in detto ruolo, nel ruolo speciale degli ufficiali del Genio navale di cui all'articolo 1.

(*È approvato*).

Art. 14.

Agli effetti dell'applicazione degli articoli 9, 10, 11 e 12, qualora l'anzianità assoluta degli ufficiali non risulti in armonia con il posto occupato nel ruolo di provenienza o qualora nel ruolo nel quale si effettua il trasferimento i pari grado non siano iscritti secondo la loro anzianità assoluta, l'anzianità relativa nel nuovo ruolo è determinata dal Ministro, sentita la competente commissione di avanzamento, fermo restando l'ordine di precedenza acquisito dagli ufficiali medesimi rispetto ai pari grado già appartenenti ai soppressi ruoli.

(*È approvato*).

Art. 15.

È istituito il ruolo servizi portuali degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi.

La nomina e l'avanzamento degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi sono regolati dalle norme che disciplinano la nomina e l'avanzamento degli ufficiali degli altri ruoli dello stesso Corpo.

Alla nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali possono concorrere i capi di 1ª classe della categoria portuali, esclusi quelli provenienti dai reclutamenti di sottufficiali effettuati con le norme del regio decreto 18 agosto 1920, n. 1257.

(*È approvato*).

Art. 16.

Per la nomina a sottotenente del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi fa parte della Commissione di avanzamento, di cui all'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative sull'avanzamento degli ufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni, anche l'Ispettore generale delle capitanerie di porto, o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale di porto più elevato in grado o più anziano fra quelli destinati all'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, non impedito dall'intervenire, purchè di grado non inferiore a colonnello.

Per lo scrutinio degli ufficiali del ruolo servizi portuali del Corpo equipaggi militari marittimi, la Commissione di avanzamento è composta come quella prevista per lo scrutinio degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.

(*È approvato*).

TITOLO III.

Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

Art. 17.

Gli organici degli ufficiali dei Corpi militari della Marina sono fissati come segue:

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo servizi macchina	ruolo servizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra .	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio . . .	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello . .	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata . .	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta . .	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello . . .	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	1
Subalterni	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	

(Ammiraglio di squadra — Subalterni: e gradi corrispondenti)

Fra gli otto ammiragli di squadra previsti per il Corpo di stato maggiore è compreso l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di segretario generale per la Marina.

Sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi l'ammiraglio di squadra cui sia conferita la carica di Capo di stato maggiore della difesa, nonchè l'ufficiale ammiraglio o generale cui sia conferita la carica di Consigliere militare del Presidente della Repubblica.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli organici stabiliti dall'articolo 17 saranno raggiunti entro l'anno 1953 con la gradualità prevista per ciascun Corpo e ruolo dalle tabelle numeri 1 e 2 annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina.

PRESIDENTE. I senatori Casardi, Cingolani ed altri propongono che l'intitolazione del titolo IV sia così modificata: « Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente e norme per il collocamento a disposizione degli ufficiali dei Corpi militari della Marina ». Questo emendamento è conseguente all'articolo 19-*bis* proposto dagli stessi senatori. Lasciamo quindi in sospesa l'intitolazione del titolo in attesa che si discuta l'articolo 19-*bis*.

Si dia lettura dell'articolo 19.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19.

La tabella dei limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dei Corpi militari della Marina, di cui all'articolo 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge.

I limiti di età previsti dalla tabella numero 3 per gli ufficiali dei ruoli normali dei Corpi del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto hanno effetto dal 1° gennaio 1951 per gli ufficiali dei preesistenti ruoli dei Corpi stessi. Hanno, altresì, effetto dal 1° gennaio 1951 i limiti di età previsti dalla citata tabella numero 3 per gli ufficiali del ruolo medici del Corpo sanitario.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19-*bis* proposto dai senatori Casardi ed altri.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*bis*.

Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni, permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado con il quale vi sono stati collocati.

Tuttavia, con effetto 1° gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovano inscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di « a disposizione » fino al limite di età del grado superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Casardi per illustrare questo emendamento.

CASARDI. Il collocamento a disposizione per limiti di permanenza nel grado fu un provvedimento adottato dalla Marina, ove è in vigore ancora oggi, e dall'Esercito per qualche tempo; un provvedimento avente per scopo la creazione di vacanze obbligatorie per concorrere alla normalizzazione delle carriere nei gradi successivi. Questo provvedimento non si è dimo-

strato molto efficace e soprattutto molto equo, tanto è vero che nella nuova legge per l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate che è all'ordine del giorno e nella legge sullo stato giuridico degli ufficiali di imminente discussione, lo si è modificato. Infatti il sistema prima vigente può dar luogo, per esempio, ad inconvenienti di questo genere: che un ufficiale arrivato promosso a scelta ad un grado dopo un certo tempo senza essere promosso al grado successivo dovesse andare a disposizione lasciando il posto ad altro ufficiale al quale la Commissione di avanzamento lo aveva anteposto e che in tal modo trovava via aperta per la propria promozione.

Come ho detto, la nuova legge sull'avanzamento degli ufficiali tende ad eliminare tali inconvenienti. Frattanto col primo comma dell'emendamento ora in discussione si tende a far sì che la durata nella posizione di « a disposizione » arrivi fino al limite di età previsto per il grado, anzichè essere limitata, come ora avviene, ad un periodo di quattro anni. Il secondo comma riguarda il caso degli ufficiali primi inscritti in quadro d'avanzamento. Colla proposta che si avanza si tende a unificare gli effetti dannosi cui ho accennato facendo sì che almeno essi che possono ritenersi alla vigilia della promozione al grado superiore non siano colpiti. Per le ragioni suesposte mi sono unito ai colleghi presentatori di questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

CADORNA, *relatore*. Ritengo che questo emendamento possa trovare, caso mai, luogo nella legge sullo stato che esamineremo successivamente. La disposizione di cui trattasi fa parte delle disposizioni che sono contemplate nella legge sullo stato; in questa legge sugli organici furono introdotti i limiti di età semplicemente perchè vi era l'urgenza di approvare i nuovi organici mentre la legge sullo stato era ancora da esaminare. Tutte le disposizioni concernenti le varie posizioni di stato sono trattate nella legge sullo stato. Tanto è vero che il primo comma di questo articolo 19 ha già trovato da parte della Commissione approvazione nella legge sullo stato al titolo 107, e non sembra conveniente creare una ripetizione introducendolo in questa legge.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Da questa breve discussione ho capito di che tratta questo emendamento proposto all'ultim'ora. In fondo si tratta di questo: per gli ufficiali della Marina soltanto c'è fissato un limite di permanenza nel grado per poter passare a disposizione; il che non esiste, per esempio, per gli ufficiali dell'Esercito. Allora, quale sarebbe la conseguenza logica? La conseguenza logica sarebbe che, siccome avremo una nuova legge di avanzamento che riguarda altre Forze armate e che sopprime questo limite di permanenza nel grado, ammesso che noi possiamo votare le tre leggi e quindi la legge di stato e la legge di avanzamento che regola in altro modo l'avanzamento e sopprime questi limiti, la logica sarebbe che togliessimo il limite di permanenza nel grado. Si tratta di vedere dove, se in questa legge o nella legge di stato. La cosa avrebbe qualche inconveniente ed è per questo che penso non sia stata proposta. Siccome la legge ha effetto dal 1952 dovrebbero ritornare in servizio, per gli effetti di questa disposizione di soppressione del limite di permanenza nel grado, molti ammiragli che se ne sono andati: il che provocherebbe un disordine immenso.

Allora si potrebbe anticipare una disposizione transitoria che esiste già nella legge di stato, ma non posso impegnare la volontà del Senato per una legge avvenire, nella quale si dice che si resta a disposizione fino al limite di età.

Questa proposta, che è stata fatta con l'articolo 19-*bis*, è in fondo una transazione. Dicono i proponenti: si sono verificate queste situazioni nell'attesa annosa di questa legge; c'erano degli ammiragli che erano i primi al posto dei quadri di avanzamento, e che quindi, se questa legge fosse stata varata in tempo, avrebbero certamente regolato la loro carriera: facciamo un'eccezione almeno per loro! Restino essi naturalmente a disposizione, come sono, per tutto il limite di età, tuttavia con effetto dal 1° gennaio 1951 e fino all'entrata in vigore della nuova legge di avanzamento, e non di stato, che sopprime questa posizione speciale. Essi si trovano infatti ad essere particolarmente colpiti, ed hanno il diritto di rimanere a disposizione fino al limite di età del grado superiore. È, ripeto,

una considerazione particolare per degli ufficiali che indubbiamente dal ritardo della votazione di questa legge si sono trovati in modo speciale danneggiati.

La Commissione dice che si potrebbe riprendere questo articolo nella legge di stato o nella legge di avanzamento ed io non avrei nulla in contrario che fosse ripreso in quella sede, però, siccome si tratta di una disposizione particolare agli ufficiali della Marina, che non è più contemplata nelle leggi di stato e nelle leggi di avanzamento, non avrei nemmeno niente in contrario, rimettendomi alla volontà del Senato, che fosse votato in quella sede.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19-*bis* proposto dai senatori Casardi ed altri; emendamento non accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si rimette al Senato. Se ne dia nuovamente lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*bis*.

Gli ufficiali ammiragli e generali collocati a disposizione per il raggiungimento dei limiti di permanenza massima di grado previsti dall'articolo 17 della legge 6 giugno 1935, n. 1404, e successive modificazioni permangono in detta posizione fino al raggiungimento dei limiti di età del grado con il quale vi sono stati collocati.

Tuttavia, con effetto 1° gennaio 1951 e fino alla data di entrata in vigore di una nuova legge di avanzamento comune agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, gli ufficiali ammiragli e generali che, all'atto del collocamento a disposizione per raggiunti limiti di permanenza massima di grado, si trovino inscritti al primo posto nei quadri di avanzamento, permarranno nella posizione di « a disposizione » fino al limite di età del grado superiore.

PRESIDENTE. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'intitolazione del titolo IV nella dizione proposta dai senatori Casardi ed altri:

« Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente e norme per il collocamento a disposizione degli ufficiali dei Corpi militari della Marina ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO V.

Modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina.

Art. 20.

L'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 1. — « La nomina ad ufficiale di complemento nei Corpi militari della Marina ha luogo:

a) in seguito al risultato favorevole di appositi corsi teorico-pratici;

b) per concorso per titoli;

c) per meriti speciali.

« Gli ufficiali della Marina che cessano dal servizio permanente e sono collocati nella categoria del complemento ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sono iscritti, di ufficio, nei ruoli degli ufficiali di complemento dei rispettivi Corpi.

« I corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) sono svolti con le modalità indicate al successivo articolo 2 ».

(*È approvato*).

Art. 21.

L'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è abrogato e sostituito dal seguente:

Art. 2. — « Gli iscritti nelle liste di leva marittima che, all'atto dell'arruolamento, pos-

seggano uno dei titoli di studio indicati nei commi secondo e terzo del presente articolo sono iscritti, d'ufficio, ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1.

« Coloro i quali siano in possesso del diploma di capitano superiore di lungo corso o di una delle lauree previste dai successivi articoli 9, 11, 12, 13, 14 e 15, sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina, rispettivamente, ad ufficiale di complemento del Corpo di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, sanitario (ruolo medici), sanitario (ruolo farmacisti), di commissariato e delle capitanerie di porto.

« Coloro i quali siano in possesso di diploma di istituto medio di secondo grado sono iscritti ai corsi teorico-pratici per la nomina ad ufficiale di complemento:

a) nel Corpo di stato maggiore, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani;

b) nel Corpo del genio navale, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione macchinisti o sezione costruttori, o diplomati da istituto tecnico industriale, sezione meccanici elettricisti;

c) nel Corpo delle armi navali, se diplomati da istituto tecnico industriale, sezione radiotecnici o sezione chimici o sezione meccanici elettricisti;

d) nel Corpo di commissariato militare marittimo, se diplomati da istituto tecnico commerciale;

e) nel Corpo delle capitanerie di porto, se diplomati da istituto tecnico nautico, sezione capitani, o da istituto tecnico commerciale.

« Ai corsi teorico-pratici di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 sono pure iscritti, d'ufficio, secondo le norme stabilite nel precedente comma terzo, i cittadini che, muniti di uno dei titoli di studio indicati in detto comma e aventi gli altri requisiti prescritti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata alle armi della propria classe di leva.

« Qualora il medesimo titolo di studio consenta l'iscrizione a corsi diversi, l'Amministrazione, nel procedere all'assegnazione ai corsi, terrà conto, per quanto possibile, delle domande degli interessati.

« Gli iscritti seguono i corsi teorico-pratici presso l'Accademia navale in qualità di allievi e al termine dei corsi, se riconosciuti idonei, sono nominati aspiranti ufficiali di complemento. Essi conseguono la nomina ad ufficiale dopo un periodo di esperimento di quattro mesi, sempre che siano riconosciuti idonei e, se si tratti di aspiranti ufficiali di complemento del Corpo sanitario, sempre che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale. L'Amministrazione ha facoltà di prorogare il periodo di esperimento di quattro mesi, qualora al termine dello stesso non vi siano sufficienti elementi di giudizio.

« Coloro che non risultino idonei ai corsi non possono ripeterli, nè ottenere in seguito la nomina ad ufficiale di complemento.

« Gli iscritti ai corsi teorico-pratici ritardano la presentazione alle armi fino alla data di inizio dei corsi medesimi.

« I giovani in possesso dei titoli di studio indicati nel presente articolo possono chiedere di essere esentati dai corsi teorico-pratici, fermo restando per essi l'obbligo di compiere la ferma di leva ».

(*È approvato*).

Art. 22.

Dopo l'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis. — « Gli ufficiali di complemento sono obbligati ad una delle seguenti ferme decorrenti dalla data d'inizio del corso teorico-pratico:

a) alla ferma di leva della durata di mesi 28, se provenienti da iscritti di leva;

b) alla ferma volontaria di anni quattro, per i diplomati che, avendo i requisiti richiesti, intendano contrarre arruolamento volontario nella Marina prima della chiamata della propria classe di leva. L'età minima per partecipare al corso teorico-pratico è di anni 17 compiuti.

« Coloro che, vincolati ad una delle due ferme suddette, conseguano la nomina a guardiama-

rina oppure a sottotenente, possono ottenere una rafferma biennale decorrente dalla data di compimento della ferma inizialmente contratta.

« Gli arruolati volontari, che non risultino idonei ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 2, possono ottenere il proscioglimento dal maggior vincolo di ferma contratto, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe, se questa non sia stata ancora chiamata alle armi, o di compiere la ferma di leva ».

(*È approvato*).

Art. 23.

È abrogato l'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, approvato con regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

CAPO I.

Immissione nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale degli ufficiali dei ruoli speciali di complemento.

Art. 24.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui all'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire concorsi per titoli, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la nomina a guardiamarina, sottotenente o tenente di vascello del ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a sottotenente, tenente o capitano del ruolo speciale del genio navale.

Ai concorsi previsti dal precedente comma possono partecipare, rispettivamente, gli ufficiali inferiori di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei ruoli speciali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, e che abbiano prestato almeno cinque, sei o otto anni di servizio effettivo da ufficiale a seconda che trattisi di concorsi per la nomina a guardiamarina o sottotenente, oppure a sottotenente di vascello o tenente, oppure a tenente di vascello o capitano. Ai concorsi per la nomina a tenente di vascello o a capitano del ruolo speciale possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, capitani di corvetta e maggiori del genio navale di complemento che fanno parte o abbiano fatto parte dei predetti ruoli speciali di complemento.

I capitani di corvetta e i maggiori del genio navale provenienti dai ruoli speciali di complemento, i quali siano nominati tenenti di vascello o capitani del genio navale dei ruoli speciali di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

(*È approvato*).

Art. 25.

Per l'espletamento dei concorsi previsti dall'articolo 24 si applicano le norme dell'articolo 6 e le norme seguenti.

Ai fini della formazione delle graduatorie sono valutati i titoli appresso indicati:

a) benemerenze di guerra:

ricompense al valor militare, promozioni e avanzamenti per merito di guerra, croci di guerra, campagne di guerra, ferite di guerra che diano diritto all'apposito distintivo;

b) qualità militari e professionali;

c) titolo di studio.

Per i titoli indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) può essere assegnato, complessivamente, a cia-

scun candidato un massimo di 85 punti ripartiti come segue:

25 punti per i titoli di cui alla lettera *a*);
45 punti per i titoli di cui alla lettera *b*);
15 punti per i titoli di cui alla lettera *c*).

I punti stabiliti per i titoli di cui alla lettera *b*) sono così suddivisi :

da 1 a 25 punti per qualità professionali in genere;

da 1 a 20 punti per la durata del servizio prestato, per le destinazioni di servizio e per gli incarichi ricoperti.

Sono dichiarati idonei i candidati che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 45 punti.

(*È approvato*).

Art. 26.

Agli ufficiali di cui all'articolo 24 che ottengano la nomina nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, è riconosciuto utile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio prestato nel ruolo speciale di complemento di cui alla legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni.

L'ammontare del fondo costituito a favore degli ufficiali del ruolo speciale di complemento presso la cassa ufficiali della Marina ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, quale risulta dopo effettuati i pagamenti previsti dal secondo comma del successivo articolo 27, è devoluto allo Stato.

Qualora l'indennità di cui all'articolo 7 della legge 6 giugno 1935, n. 1098, sia stata già corrisposta, gli interessati, per ottenere la valutazione, agli effetti della pensione, dei servizi da essi prestati nel ruolo speciale di ufficiali di complemento, sono tenuti a versare al Tesoro l'indennità stessa.

(*È approvato*).

Art. 27.

La Cassa nazionale per la previdenza marinara restituirà agli ufficiali di complemento appartenenti al ruolo speciale istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, che siano nominati ufficiali dei ruoli speciali nei Corpi di stato maggiore e del genio navale, previsti dall'articolo 1, i contributi da essi versati in applicazione dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939, n. 163.

Per gli ufficiali che siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 11 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, a prelevare i contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara dalle somme accantonate presso la Cassa ufficiali, i contributi stessi saranno dalla Cassa per la previdenza marinara versati allo Stato.

(*È approvato*).

Art. 28.

Gli ufficiali di complemento dei Corpi di stato maggiore e del genio navale, iscritti nel ruolo speciale di cui alla legge 6 giugno 1935, numero 1098, e successive modificazioni, che non siano nominati ufficiali dei ruoli speciali previsti dall'articolo 1, saranno ricollocati nei rispettivi ruoli ordinari degli ufficiali di complemento.

Ad essi sarà corrisposto il trattamento stabilito dal primo comma dell'articolo 7 della citata legge 6 giugno 1935, n. 1098.

(*È approvato*).

Art. 29.

Il ruolo speciale degli ufficiali di complemento istituito con la legge 6 giugno 1935, n. 1098, e successive modificazioni, è soppresso dalla data in cui saranno effettuate le nomine di cui all'articolo 24, e con la stessa data cesseranno di avere vigore, salvo quanto previsto agli articoli 26, secondo e terzo comma, e 28, secondo comma, tutte le norme ad esso relative, nonchè le disposizioni previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1417, per i ruoli speciali in servizio permanente effettivo.

(*È approvato*).

CAPO II.

Reclutamento di ufficiali subalterni dei ruoli speciali.

Art. 30.

Per la prima formazione dei ruoli speciali nei Corpi delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, previsti dall'articolo 1, il Ministro della difesa è autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno in detti ruoli speciali. Dopo effettuate le nomine di cui all'articolo 24, il Ministro della difesa è, altresì, autorizzato a bandire, di concerto con il Ministro per il tesoro, un concorso straordinario per titoli e per esami per la nomina ad ufficiale subalterno nei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore e del genio navale.

I concorsi sono banditi nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli di ufficiale subalterno. Dal numero di tali vacanze devono essere detratte le eventuali eccedenze esistenti nei corrispondenti ruoli normali.

Ai concorsi di cui al primo comma possono essere ammessi gli ufficiali subalterni di complemento dei rispettivi Corpi, che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno quattro o cinque anni, a seconda che concorrano alla nomina a guardiamarina o sottotenente e a sottenente di vascello o tenente e abbiano riportato qualifica non inferiore a « molto buono » negli ultimi due anni di servizio prestato da ufficiale. Ai concorsi per la nomina a sottotenente di vascello nel ruolo speciale del Corpo di stato maggiore e a tenente nei ruoli speciali degli altri Corpi indicati all'articolo 1 possono, altresì, essere ammessi, rispettivamente, i tenenti di vascello di complemento e i capitani di complemento dello stesso Corpo per il quale è bandito il concorso, che non abbiano superato il quarantaduesimo anno di età e abbiano gli altri requisiti richiesti.

I tenenti di vascello e i capitani di complemento, i quali, ai sensi del comma precedente, siano nominati sottotenenti di vascello o tenenti dei ruoli speciali di cui all'articolo 1, possono conseguire la promozione al grado superiore, su parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento e nei limiti delle vacanze esistenti in detto grado, indipendentemente da ogni prescrizione o limitazione stabilita dalla legge di avanzamento, sempre che abbiano compiuto nel grado in cui sono stati nominati il periodo di servizio necessario per la compilazione di uno specchio caratteristico.

Per le prove di esami, per la composizione delle commissioni giudicatrici e per la formazione delle graduatorie si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

(*È approvato*).

Art. 31.

Il limite di età di cui al primo comma dell'articolo 4 è elevato a 32 anni limitatamente ai concorsi banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

CAPO III.

Norme per l'applicazione dei limiti di età e per l'assorbimento di eccedenze di organico.

Art. 32.

Agli ufficiali del ruolo farmacisti del Corpo sanitario militare marittimo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, nel grado rivestito, i limiti di età previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore. Per i tenenti di detto ruolo, in servizio permanente alla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente continua ad essere di anni 53 anche nel grado di capitano da essi successivamente conseguito.

Agli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore, provenienti dal soppresso ruolo dei comandi marittimi, continuano ad applicarsi, per il grado rivestito alla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di età già previsti per il grado medesimo nel ruolo di provenienza.

I limiti di età di anni 60 e anni 58 previsti dalla tabella numero 3 annessa alla presente legge, rispettivamente, per i capitani e i subalterni del Corpo equipaggi militari marittimi si applicano a partire dal 1° gennaio 1955. Dal 1° gennaio 1953 i limiti suddetti sono, rispettivamente, di anni 59 per i capitani e di anni 57 per i subalterni. Sino al 31 dicembre 1952 i limiti stessi sono di anni 58 per i capitani e di anni 56 per i subalterni.

(*È approvato*).

Art. 33.

Fino al 31 dicembre 1955 non si fa luogo, nel limite dei posti disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, all'assorbimento delle eccedenze esistenti nei corrispondenti gradi dei ruoli normali degli stessi Corpi.

Agli effetti del precedente comma si considerano disponibili nei gradi di ufficiale subalterno e di tenente di vascello o capitano dei ruoli speciali dei Corpi di stato maggiore, del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto i posti che, a termini delle disposizioni in vigore, non possono essere coperti entro l'anno.

(*È approvato*).

TITOLO VII.

Disposizioni finali.

Art. 34.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sul bilancio del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 63.940.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 154.812.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 202.927.000; e sul bilancio del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1951-52 per lire 3.354.000, nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 11.410.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 19.737.000.

Alla copertura dell'onere di lire 63.940.000 e di lire 3.354.000 a carico dell'esercizio finanziario 1951-52 verrà fatto fronte, rispettivamente, mediante riduzione del capitolo 134 per lire 23.940.000, del capitolo 135 per lire 20.000.000, e del capitolo 170 per lire 20.000.000 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1951-52, e mediante riduzione, per un pari importo, dello stanziamento del capitolo 49 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina mercantile per lo stesso esercizio.

Alla copertura dell'onere di lire 154.812.000 e di lire 11.410.000 a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verrà fatto fronte, rispettivamente, con i fondi stanziati nei capitoli 64 (lire 126.000.000), 66 (lire 6.000.000), 67 (lire 6.500.000) e 174 (lire 16.312.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto, nonchè mediante riduzione, per lire 7.454.000, dello stanziamento del capitolo 50 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per lo stesso esercizio 1952-53, e per lire 3.865.000 con una corrispondente aliquota delle entrate previste dalla legge 22 febbraio 1952, n. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Faccio presente che il Ministro della difesa ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 34.

La maggiore spesa derivante dalla presente legge graverà sullo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 281.486.000 e nell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi per lire 265.197.000; e sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile nell'esercizio finanziario 1952-53 per lire 14.682.000 e nell'esercizio finanziario 1953-1954 e successivi per lire 21.863.000.

Alla copertura dell'onere di lire 281.486.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte coi fondi stanziati nei capitoli 64 (lire 162.718.000), 66 (lire 8.812.000), 67 (lire 18.748.000) e mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 141 (lire 23.940.000), 142 (lire 20.000.000), 174 (lire 17.188.000), 177 (lire 20.000.000) e 229 (lire 10.080.000) dell'anzidetto stato di previsione.

Alla copertura dell'onere di lire 14.682.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1952-53 verrà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 50 (lire 10.817.000) dell'anzidetto stato di previsione e per le rimanenti lire 3.865.000 con una corrispondente aliquota delle entrate previste dalla legge 22 febbraio 1952, n. 115.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamento che concerne il carico finanziario, invito l'onorevole Presidente della Commissione finanze e tesoro ad esprimere su di esso il suo avviso.

BERTONE. Mi ero permesso di far rilevare al Ministro della difesa che l'articolo 34 va contro la legge di contabilità generale dello Stato, e contro una deliberazione che il Senato ha assunto recentemente circa la possibilità di utilizzare la disponibilità di bilancio, a esercizio chiuso.

Mi compiaccio col Ministro che ha accolto il rilievo e mi sento in dovere di ricordare trattarsi di un principio che deve valere per tutte le occasioni e per tutti i bilanci. L'ordine del giorno votato dalla Commissione e approvato dal Senato è questo: « La Commissione finanze e tesoro fa voto che col presente disegno di legge abbia termine il metodo della proroga dei termini relativi all'utilizzazione delle disponibilità di bilancio e che siano autorizzati i provvedimenti opportuni a che la chiusura dell'esercizio e del bilancio finanziario stabilita dal regolamento generale di contabilità dello Stato sia veramente effettiva ed inderogabile ». Ora l'articolo 34 nel testo primitivo disponeva per un nuovo impegno di somme che facevano parte dell'esercizio 1951-52 chiuso al 30 giugno. Opportunamente il Ministro riporta all'esercizio 1952-53 quei 63 milioni che venivano dall'esercizio 1951-52. Ha tolto così dall'imbarazzo la Commissione finanze e tesoro e sono perciò grato di questo atto di solidarietà nella difesa e nella applicazione di un principio che significa rispetto alla legge di contabilità.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento?

CADORNA, *relatore*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 34 nel testo proposto dal Governo e accettato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che i senatori Cadorna, Casardi, De Gasperis ed altri hanno proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 35.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1952 salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 19 e dell'articolo 19-*bis*.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere il suo parere su questo articolo aggiuntivo.

PACCIARDI, *Ministro della difesa*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Lo metto allora ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia ora lettura, nel testo della Commissione, delle tabelle annesse al disegno di legge.

BISORI, *Segretario*:

TABELLA N. 1

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA PER IL 1952.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo servizi macchina	ruolo servizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra (e gradi corrispondenti)	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione (e gradi corrispondenti)	11	—	3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio (e gradi corrispondenti)	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello (e gradi corrispondenti)	101	—	36	—	16	—	18	1	22	—	25	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata (e gradi corrispondenti)	157	3	56	2	27	—	32	1	43	1	49	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta (e gradi corrispondenti)	195	12	72	10	33	1	41	2	53	1	63	2	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello (e gradi corrispondenti)	405	82	128	36	58	15	85	3	88	15	121	23	63	38	50	31	—	1
Subalterni (e gradi corrispondenti)	252	66	90	23	50	11	28	2	45	12	56	13	127	71	83	64	5	

(*È approvata*).

TABELLA N. 2.

ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA DAL 1° GENNAIO 1953.

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi					
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo servizi nautici	ruolo servizi tecnici	ruolo servizi macchina	ruolo servizi contabili	ruolo servizi portuali	direttore corpo musicale
Ammiraglio di squadra (e gradi corrispondenti)	8	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione (e gradi corrispondenti)	11	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Contrammiraglio (e gradi corrispondenti)	15	—	5	—	2	—	3	—	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di vascello (e gradi corrispondenti)	105	—	38	—	17	—	18	1	24	—	27	—	—	—	—	—	—	—
Capitano di fregata (e gradi corrispondenti)	165	5	58	2	28	1	32	1	44	1	49	1	—	—	—	—	—	—
Capitano di corvetta (e gradi corrispondenti)	201	16	78	6	33	3	41	2	53	3	63	4	—	—	—	—	—	—
Tenente di vascello (e gradi corrispondenti)	345	147	130	46	56	24	85	3	78	30	104	36	68	37	42	34	2	1
Subalterni (e gradi corrispondenti)	244	103	85	33	46	16	28	2	40	16	53	19	127	68	78	65	8	

(*È approvata*).

TABELLA N. 3.

LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEGLI UFFICIALI DEI CORPI MILITARI DELLA MARINA

GRADO	Stato Maggiore		Genio navale		Armi navali		Corpo sanitario		Commissariato		Capitanerie di porto		Corpo equipaggi militari marittimi
	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	medici	farmacisti	ruolo normale	ruolo speciale	ruolo normale	ruolo speciale	
Ammiraglio di armata	65	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di squadra e generale ispettore	63	—	65	—	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Ammiraglio di divisione e grado corrispondente	60	—	63	—	63	—	65	—	65	—	65	—	—
Contrammiraglio e grado corrispondente	58	—	61	—	61	—	63	—	63	—	63	—	—
Capitano di vascello e grado corrispondente	55	—	58	—	58	—	60	60	60	—	60	—	—
Capitano di fregata e grado corrispondente	52	57	55	57	55	57	57	57	57	57	57	57	—
Capitano di corvetta e grado corrispondente	50	56	52	56	52	56	56	56	56	56	56	56	—
Tenente di vascello e grado corrispondente	45	52	50	52	50	52	52	52	52	52	52	52	60
Subalterni	45	50	48	50	48	50	50	50	50	50	50	50	58

NOTA. — All'ufficiale del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale della Marina si applica il disposto dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1943, n. 320.

(*È approvata*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, in seguito all'inserzione dell'articolo 19-*bis*, sarà corretta la numerazione degli articoli del disegno di legge.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BORROMEO, *Segretario*:

Al Ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti intende adottare per tutelare la dignità delle nostre Forze armate ed in modo speciale degli ufficiali comandati a collaborare con il Comando della N.A.T.O., volgarmente offesi in un articolo intitolato « Gli americani padroni del Mediterraneo », apparso sulla rivista americana « Saturday-Evening-Post » e per sapere in quale misura alcune delle indiscrezioni pubblicate rispondano a verità (2187-*Urgenza*).

PALERMO.

Ai Ministri della difesa e degli affari esteri, per sapere se non ritengano necessario di esprimere le loro rimostranze presso chi di dovere per gli apprezzamenti ingiuriosi scritti da un volgare pennaiolo in una rivista americana sulla partecipazione dell'Esercito italiano nella N.A.T.O. (2188).

MENGHI.

Al Ministro dell'interno, per sapere: se risponde alle direttive del Governo per l'elevamento del costume civile, verso un piano di austerità democratica, che i sindaci dei capoluoghi di mandamento, della provincia siano invitati a presenziare alle nozze delle figlie dei Prefetti;

se rientrino nel programma di un assoluto rispetto delle autonomie dei Comuni — in troppi altri casi ingiustamente represse e severamente misconosciute — le indulgenti decisioni delle Giunte provinciali amministrative, approvanti le deliberazioni delle Amministrazioni comunali per l'acquisto di regali per le nozze delle figlie dei Prefetti, in esito ad inviti del genere di cui sopra;

se dall'inchiesta, indubbiamente disposta a riprovazione di fatti analoghi notoriamente occorsi or non è molto a Udine, sia stato accertato l'ammontare delle spese sostenute dalle Amministrazioni comunali per tali riprovevoli omaggi;

se nel regolamento circa l'impiego dell'Arma dei carabinieri per il servizio di onore sia prescritto il loro intervento in alta uniforme alle nozze delle figlie dei Prefetti, o se, nel caso di Udine, la loro partecipazione sia stata autorizzata dal Ministro;

se e quali provvedimenti il Governo abbia preso di fronte alla generale riprovazione dell'opinione pubblica locale — fra cui significativa la mancata partecipazione alla cerimonia di un'alta personalità ecclesiastica — opinione pubblica unanimemente manifestatasi stupita e offesa dalle grossolane pomposità inscenate per l'occasione, con patente inosservanza della rigorosa dirittura di comportamento e dello scrupoloso rispetto verso la pubblica cosa, a cui è particolarmente tenuto chi ha l'onore di impersonare la pubblica Amministrazione e l'Autorità dello Stato;

se la prova di questa incomprensione delle esigenze e delle responsabilità del reggimento locale spieghi anche perchè nella provincia di Udine, per più mesi, la Repubblica abbia potuto essere umiliata fino alle più avventate violazioni delle libertà comunali e fino alle più capricciose e risibili menomazioni del diritto di riunione privata (2189).

COSATTINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere: 1) se il raddoppio del binario previsto per i tratti Battipaglia-Vallo della Lucania e Villa San Giovanni-Nicotera riguarda anche il percorso in galleria e, in caso affermativo, per quale lunghezza; 2) il motivo per il quale è stato scartato dal primo programma di raddoppio il tratto fra Francavilla Angitola e Diamante, di chilometri 127, di assai facile attuazione; 3) il motivo dell'esclusione del tratto

Reggio Calabria-Villa San Giovanni; 4) quale sia la data prevedibile per il completamento del primo programma di raddoppio (2490).

TRIPEPI.

Al Ministro delle finanze: rilevato come la formazione del primo elenco dei Comuni classificati « montani », a sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, abbia posto in essere, almeno in provincia di Brescia, situazioni di palese, iniqua sperequazione, con la esclusione dal detto elenco di Comuni che trovansi in condizioni economico-agrarie identiche e, in molti casi, più depresse di quelle in cui versano i Comuni inclusi nell'elenco medesimo, gli interroganti chiedono se la Commissione Censuaria Centrale, a mente dell'articolo 1° della citata legge, non ritiene opportuno, anche indipendentemente dalle domande degli interessati, procedere con urgenza alla inclusione nell'elenco in parola di tutti i Comuni della Vallecamonica, estendendo quindi i benefici di legge ai seguenti comuni: Berzo-Demo, Capodimonte, Breno, Losine, Cividale, Malegno, Ossimo, Borno, Darfo, Gianico, Pian d'Artogne (2491).

CEMMI, DONATI.

Al Ministro dei lavori pubblici: in relazione alla disastrosa alluvione del 26 ottobre 1952, nella quale il fiume Oglio e i suoi affluenti hanno causato in Vallecamonica (Brescia) enormi danni sia alle opere pubbliche che ai privati (con la cessazione, fra l'altro, di ogni attività per alcuni mesi di una centrale idroelettrica e di uno stabilimento industriale); mentre dolorosamente rilevano il pronto, efficace ed encomiabile intervento per le immediate provvidenze delle autorità ed organi preposti alla assistenza e alla difesa sociale di altre province e, in particolare, nel settore lavori pubblici, del Provveditorato alle opere pubbliche e del Genio civile; chiedono se non si ritiene indispensabile e urgente mettere in esecuzione un piano organico di sistemazione degli intieri corsi del fiume Oglio e dei suoi affluenti, allo scopo di evitare altri disastri, anche in relazione ai provvedimenti di iniziativa governativa, in discussione avanti al Senato, per la sistemazione dei fiumi e dei torrenti (2492).

CEMMI, DONATI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga necessario istituire a Palestrina un corso per geometri, più volte richiesto dalla civica amministrazione. Oltre che soddisfare alle esigenze del capoluogo, la nuova scuola superiore sarebbe di grande utilità per i vicini paesi di Cave, Zagarolo, San Cesareo, Gallicano, Genazzano, Rocca di Cave, Castel San Pietro, Capranica, San Vito, Olevano, Labico, Valmontone e Forma-Serrone (2493).

MENGHI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga necessario istituire gli autoservizi, più volte reclamati da molti paesi, tra i centri della zona prenestina e Roma; e ciò dopo la constatata inadeguatezza del servizio ferroviario della S.T.E.F.E.R., cui dovrebbero essere imposti anche una più equilibrata distribuzione di treni e di orari e lo snellimento del traffico da Centocelle a Roma.

L'interrogante richiama in proposito le sue precedenti interrogazioni e le discussioni in sede di bilancio dei trasporti e di leggi particolari (2494).

MENGHI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se non ritenga giusto ed opportuno promuovere una diversa forma di esazione della tassa sulle bombole da metano e cioè disponendo che il pagamento della tassa dovuta all'E.N.M. per ogni bombola secondo l'articolo 10 della legge 8 luglio 1950, n. 640 (che si prega di modificare) torni ad essere effettuato all'origine (della messa in attività delle bombole), e cioè alla centrale di compressione, in base ad una quota fissa per metro cubo di gas compresso nelle singole bombole.

Si renderebbe così giustizia alle categorie dei trasportatori, dei gestori e degli utenti di metano ponendo la tassa a carico delle centrali di compressione con riguardo ai quantitativi di gas compressi nelle singole bombole (2495).

BRASCHI

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali pratiche siano in corso per ottenere la estradizione del feroce assassino degli ufficiali

del Mas che il 10 aprile 1944, dopo la soppressione del comandante Pucci Boncampi (Medaglia d'oro) e dei suoi compagni, fu consegnato ai tedeschi, assassino che l'Interpol dà ora notizia essere stato identificato nella persona di Giuseppe Cattaneo e arrestato in Argentina, facendo presente che il latitante Cattaneo fu già condannato all'ergastolo (2496).

GASPAROTTO.

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Commissione per le terre incolte o mal coltivate della provincia di Cagliari, la quale rigetta sistematicamente le domande delle cooperative con la motivazione che esse non sono composte da soci esclusivamente contadini. In tal modo vengono escluse cooperative perchè annoverano soci che possiedono qualche ettaro di terreno improduttivo o alcuni capi bovini o ovini, qualificando questi soci come proprietari, quando le terre o il bestiame sono un apporto insufficiente al complesso familiare. La Commissione qualifica anche come carrettiere e non contadino il socio che possiede un cavallo e un carretto, che pur sono strumenti di lavoro necessari al contadino. In questo modo, circa 7.000 ettari sono stati sottratti alla coltivazione nella provincia. Tutto ciò in violazione del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577. Chiedo inoltre di conoscere se competente a giudicare nella questione dei soci non sia piuttosto la Commissione provinciale di vigilanza, di cui al decreto legislativo succitato, anzichè la Commissione provinciale per le terre incolte (2497).

LUSSU.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se il progetto per la costruzione dell'acquedotto presentato dal consorzio dei comuni di Arcade-Nervesa della Battaglia, per la realizzazione del quale si manifestano sempre nuove e legittime insistenze da parte di quelle popolazioni, abbia ottenuto la superiore approvazione dal Ministero, dopo quella già pronunciata dal Provveditorato alle opere pubbliche di Venezia (2498).

GHIDETTI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente domani, mercoledì 12 novembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con i seguenti ordini del giorno:

ALLE ORE 10.

I. Interrogazioni.

II. Discussione del disegno di legge:

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 (2458).

III. Svolgimento dell'interpellanza:

BENEDETTI Tullio. — *Ai Ministri dell'industria e commercio e del tesoro.* — Premesso: che la sistemazione delle miniere lignitifere del Valdarno, mentre risponde a una esigenza nazionale, è problema i cui riflessi sociali interessano migliaia di lavoratori; che questo problema può trovare la sua logica soluzione soltanto in un completamento di attrezzature e nel più esteso impiego della lignite, utilizzandone sul posto la parte declassata; interpello il Ministro dell'industria e del commercio e il Ministro del tesoro per sapere se i loro intendimenti in proposito corrispondano a un programma organico oppure si mantengano nel campo di quegli espedienti, finora adottati, dai quali è provenuto danno allo Stato e alla economia del Valdarno (422).

ALLE ORE 16.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge e delle seguenti proposte di legge:

1. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

2. Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1652).

3. Modificazioni agli articoli 5 e 9 della legge 9 gennaio 1951, n. 167, relativa alla istituzione del Consiglio superiore delle Forze armate (2563).

4. Disposizioni a favore della piccola proprietà contadina (2510) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Autorizzazione della spesa di lire 7.800.000.000 per il funzionamento dell'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia per l'esercizio finanziario 1950-51 (2299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180).

7. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

8. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. BORROMEO ed altri. — Attribuzioni della II Giunta del Comitato amministrativo soccorso ai senzatetto (C.A.S.A.S.) e disciplina della sua attività (1963).

10. Deputati DE COCCI ed altri. — Disposizioni integrative dell'articolo 36 della legge 25 giugno 1949, n. 409, per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (2543) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

12. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

13. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

14. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

15 Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

16. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

17. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

2. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

3. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

4. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948. n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 20,25).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti